Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Sabato, 16 gennaio 1932 - Anno X — Numero 12

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI
1931

Numero di pubblicazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

Avviso di Corte.

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Don Gabriel Alomar il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di Spagna.

Roma, addì 13 gennaio 1932 - Anno X

(240)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1930.**

REGIO DECRETO 14 dicembre 1931, n. **1623.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ioannis.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 648, col quale il comune di Ioannis è stato unito a quello di Aiello;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Aiello, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ioannis;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ioannis è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 28. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1931.**

REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. **1628.**

Agevolazioni postali per il carteggio della tombola nazionale pro Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ed Istituto degli orfani e figli del popolo abbandonati della città di Gallipoli e circondario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, autorizzato con decreto di

S. E. il prefetto di Milano in data 21 ottobre 1931 ad effettuare l'estrazione in Roma di una tombola nazionale nel giorno 23 dicembre 1931, il cui utile sarà in parte elargito all'Istituto degli orfani e figli del popolo abbandonati della città di Gallipoli e circondario, chiede le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato per il carteggio della tombola stessa;

Considerate le finalità filantropiche dell'iniziativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ed Istituto degli orfani e figli del popolo abbandonati della città di Gallipoli e circondario sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1932.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1931, n. 1642.

Ripartizione in tre esercizi della somma occorrente per la costruzione di un edificio per caserma per il personale di truppa della Regia aeronautica e di un edificio per Istituto di guerra aerea, da erigersi in Roma su aree demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, riguardante il nuovo ordinamento della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere alla costruzione di un edificio da adibire all'Istituto di guerra aerea e di un edificio caserma per l'alloggiamento del personale di truppa della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni sino al limite di L. 18.000.000 per la costruzione di un edificio per caserma e di un edificio per Istituto di guerra aerea, da erigersi in Roma su aree demaniali.

I pagamenti da eseguire in relazione agli impegni di cui sopra non potranno eccedere le seguenti somme per ciascuno degli esercizi appresso indicati, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio:

Esercizio 1931-32	L.	1.500.000
» 1932-33	»	10.000.000
» 1933-34	»	6.500.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 36. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1933.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. 1648.

9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 dicembre 1931-X, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione di taluni Ministeri, per il corrente esercizio finanziario, è d'uopo far luogo ad assegnazioni di fondi per un ammontare complessivo di L. 4.996.000, in vista delle sopraggiunte necessità, urgenti e inderogabili, che qui di seguito si accennano:

Ministero delle finanze:

L. 100.000, per contributo dello Stato nella spesa per la costruzione della Casa del Soldato in Roma;

L. 335.000, per lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia in Roma.

Ministero degli affari esteri:

L. 2.000.000, per ulteriore assegnazione occorrente per l'arredamento della Regia ambasciata di Londra.

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 1.000.000, per spese relative a lavori da eseguirsi nel Palazzo Reale di Milano;

L. 500.000, per contributo dello Stato nella spesa per la costruzione della sede della Scuola superiore di medicina veterinaria in Perugia;

L. 700.000, per contributo dello Stato nelle spese per l'erezione di un monumento al Maresciallo d'Italia Luigi Cadorna in Pallanza.

Ministero dell'interno:

L. 361.000, per spese relative al servizio di investigazione politica.

Alle accennate occorrenze si provvede, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri ed in conformità delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 sono disponibili lire 25.317.296,05;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-32, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 4.996.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 280-*ter* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato per la costruzione della Casa del Soldato in Roma.	L.	100.000
Cap. n. 428 (aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione) — Assegnazione straordinaria pei lavori da eseguirsi al Palazzo Venezia in Roma . . .	»	335.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 92 (aggiunto - in conto competenza) — Spese relative alla sistemazione della sede della Regia ambasciata a Londra.	»	2.000.000
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 115 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 160-*ter* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione della sede della Scuola superiore di medicina veterinaria di Perugia	»	500.000
Cap. n. 221 (aggiunto - in conto competenza) — Concorso dello Stato nelle spese per l'erezione di un monumento al Maresciallo d'Italia Luigi Cadorna in Pallanza .	»	700.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 80 — Spese per il servizio di investigazione politica	»	361.000
Totale . . .	L.	4.996.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 42. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1934.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. **1608.**

Approvazione del « Testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette ».

Relazione a S. M. il Re del Ministro per le finanze, presentata all'udienza del 17 settembre 1931-IX, per l'approvazione del testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette.

Sire,

In base all'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il quale prescrive che le leggi finanziarie debbono essere coordinate tanto con la predetta legge quanto con i nuovi codici penale e di procedura penale, sono stati sottoposti a revisione la legge 9 dicembre 1928, n. 2834, riguardante le penalità in materia di imposte dirette, ed il Regio decreto legislativo 28 gennaio 1929, n. 360, con cui vennero emanate le norme d'integrazione e di attuazione della predetta legge 9 dicembre 1928.

Il compito che il Governo ha assolto, con il sapiente ausilio della Commissione parlamentare, istituita ai sensi dell'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non si è limitato ad un coordinamento puramente formale, ma si è esteso, come era necessario, ad un coordinamento di carattere sostanziale ed organico.

I precetti tributari sono stati enunciati con maggiore chiarezza allo scopo di renderli sempre più adeguati alle esigenze della Pubblica Finanza. Dei singoli precetti, poi, si è sempre determinata la natura, e quindi il carattere della relativa sanzione, precisando quando la violazione del precetto costituisca un illecito penale ovvero un semplice illecito civile. Ciò allo scopo di coordinare questo testo con la legge 7 gennaio 1929, n. 4, fondamentale in materia.

Nel corso dei lavori il Governo ha tenuto presente che le sanzioni, contenute in giusti limiti ed adeguate all'entità della infrazione accertata, non solo rispondono ad esigenze di giustizia, ma raggiungono un'alta finalità etica.

Con lo stabilire giuste sanzioni si può ottenere, tra l'altro, quella moralizzazione del contribuente, la quale è voluta dal Governo e dalla Commissione parlamentare. E quando con norme procedurali, ben congegnate, si è assicurata una valida tutela degli interessi del contribuente attraverso la sicura garanzia anche di organi giurisdizionali, devesi riconoscere, come infatti ha rilevato la Commissione parlamentare, che il Governo è riuscito nel compito di facilitare l'adempimento dei loro obblighi da parte dei contribuenti, creando nel contempo per costoro validi mezzi di difesa.

D'altra parte con frequenti istruzioni viene ricordata ai funzionari delle imposte la necessità di porre attenzione, oculatezza, senso di giustizia e di equità, spinto ove occorra al massimo grado, nell'adempimento del difficile compito dell'accertamento dei redditi. Si può sperare che in tal modo un mutuo senso di fiducia possa avvincere Amministrazione e contribuente.

È sembrato opportuno accennare a tali premesse nell'atto in cui si espongono le osservazioni sugli articoli del Testo delle disposizioni di legge, riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, rispetto ai quali sono stati fatti rilievi dalla Commissione parlamentare. Per le altre disposizioni si richiamano le considerazioni esposte nella Relazione che accompagnava lo schema presentato alla detta Commissione.

CAPO I.

DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

§ 1.

Art. 2. — L'art. 16 del R. decreto 29 dicembre 1889, n. 6569, che introduce alcune modificazioni ed aggiunte nel regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, dispone che il possessore di fabbricati nuovi deve farne menzione nella scheda, indicando il tempo da cui i fabbricati stessi furono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

L'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, non mantiene la dizione del ricordato art. 16 del regolamento 29 dicembre 1889, n. 6569, e prescrive invece che i redditi dei fabbricati debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui si è iniziata l'effettiva utilizzazione dello stabile.

In sede di revisione si rilevò la differenza esistente fra i due testi in esame; ma si ritenne di prescegliere la formula del citato art. 16, per non apportare una variazione di così grande entità all'assetto dell'imposta, quale è dato dalla sua legge fondamentale.

Ora, poichè la Commissione parlamentare ha messo in rilievo la diversità dei due concetti « dell'effettiva utilizzazione dello stabile » e « dell'abitabilità o servibilità all'uso », come del resto era stato già osservato, notando che nel primo caso il reddito esiste ed è facilmente accertabile, mentre nel secondo caso il reddito in tutto od in parte non si è ancora formato, e quindi deve essere stabilito in via presuntiva, è stato accolto l'autorevole avviso manifestato dalla Commissione parlamentare, ferma restando così la dizione dell'art. 2 del Testo.

È da rilevare al riguardo che la disciplina dei redditi presunti trovasi attualmente nelle leggi di imposta sui fabbricati, e precisamente nell'art. 14 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, il quale distingue questi due casi: fabbricati, di cui possa determinarsi la pigione comparativamente alla pigione dei fabbricati posti in condizioni analoghe nello stesso Comune od in Comuni circostanti; fabbricati, invece, che non siano paragonabili con altri consimili. Nella prima ipotesi, per stabilire il reddito presunto, debbono tenersi a calcolo le differenze provenienti dalle diverse condizioni economiche o da circostanze eccezionali; nella seconda ipotesi si attribuisce quel reddito che si potrebbe ricavare affittando i fabbricati nel loro stato attuale.

In questa sede non era possibile modificare le accennate disposizioni, le quali, peraltro, potranno essere eventualmente riprese in esame in occasione di una possibile riforma della materia concernente la imposta sui fabbricati.

Per quanto, poi, riguarda il capoverso dell'articolo, si ritiene di chiarire le ragioni per cui nel testo proposto non si parla di variazioni in diminuzione. Questo Testo ha inteso fondere e coordinare le norme contenute nella legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e nel regolamento 28 gennaio 1929, n. 360, determinando con chiarezza gli obblighi imposti ai contribuenti per non incorrere nelle sanzioni previste. Orbene, poichè la mancata dichiarazione degli aumenti di redditi costituisce infrazione che dà luogo all'applicazione di una sanzione penale, mentre nessuna sanzione, come è naturale, viene stabilita per la mancata denuncia di variazioni di redditi in diminuzione, che dànno diritto a sgravi fiscali, si ritenne superfluo inserire nel testo unico norme corrispondenti alle dichiarazioni per diminuzioni di reddito. Poichè però la Commissione parlamentare ha fatto voti che il contribuente abbia, nella stessa legge, chiara ed integrale visione dei suoi doveri e dei suoi diritti, negli articoli 2, 4 e 5 si è disposto che negli stessi termini in cui debbono farsi le dichiarazioni in aumento il contribuente può dichiarare le variazioni in diminuzione dei redditi soggetti alle imposte. Questa facoltà poi di poter dichiarare le variazioni in diminuzione resta più ampiamente disciplinata nelle disposizioni che sono contenute nelle varie leggi di imposta, con particolare riguardo alle conseguenze che da siffatte dichiarazioni derivano per l'accertamento dei relativi redditi.

§ 2.

Art. 3. — Ad eliminare possibili dubbi e contestazioni per quanto concerne i redditi delle categorie *A*, *C*-2 e *D*, si è aderito alla proposta della Commissione parlamentare. Pertanto, nell'ultimo comma dell'art. 3, si è aggiunta una disposizione del seguente tenore: « I redditi delle categorie *A*, *C*-2 e *D*, per i quali gli enti e le società sono obbligati a corrispondere l'imposta con il diritto della rivalsa, debbono essere dichiarati negli stessi termini stabiliti per la dichiarazione dei redditi propri degli enti e delle società medesime ».

Per quanto riguarda invece la osservazione della Commissione parlamentare, di carattere pregiudiziale, relativa alla presentazione del bilancio, nel senso che questa dovrebbe tener luogo di denuncia, si è osservato che l'articolo 13 della legge (T. U.) per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvata con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, riproducendo l'art. 10 della legge 1864 e l'art. 3 della legge 1870, dispone che le società commerciali, industriali, di assicurazione e simili, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel Comune in cui tengono lo stabilimento o la sede principale. Eguale obbligo di fare la dichiarazione dei redditi si trova espressamente disposto nel successivo art. 15 della legge 24 agosto 1877.

Praticamente tale dichiarazione non venne mai eseguita dalle società, per cui si stabilì la prassi ricordata dalla Commissione parlamentare, che la presentazione del bilancio tenesse luogo di denuncia. Gli inconvenienti di ciò non sono certamente sfuggiti alla Finanza, perchè il bilancio economico di una società non è sempre uguale al bilancio fiscale, e per alcune partite necessariamente non può esserlo, dimodochè l'accertamento del reddito spesse volte non si può basare esclusivamente sulle risultanze del bilancio presentato.

Ora però che l'obbligo della dichiarazione è stato nuovamente codificato ed imposto ai singoli contribuenti, non si è ritenuto di creare una disparità di trattamento tra società e privati, anche perchè non si ingenerasse la convinzione che, esonerando le società dall'obbligo della dichiarazione, si fosse voluta legalizzare una prassi, la quale è in aperto contrasto con una precisa disposizione della legge fondamentale per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Si potrà vedere in altra sede se e con quali modalità possa eventualmente essere accolto il voto della Commissione parlamentare, ma, attesi i limiti concessi al Governo dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non è possibile modificare su questo punto le norme in vigore.

D'altra parte una soluzione nel senso desiderato dalla Commissione parlamentare aggraverebbe, agli effetti penali, la posizione dei firmatari del bilancio di una società. Infatti la dichiarazione dei redditi di una società, in base all'art. 8 di questo Testo, è fatta dal legale rappresentante della società o da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, abbia la firma sociale; e costoro soltanto, nel caso di mancata od infedele dichiarazione, sono soggetti alle sanzioni previste nello stesso testo.

Qualora però il bilancio dovesse tener luogo della dichiarazione, non vi è dubbio che tutti i firmatari di tale documento, compresi i sindaci, verrebbero ad essere soggetti attivi del reato, e quindi passibili di sanzioni, nel caso che la dichiarazione risultasse infedele o mancasse addirittura per taluni cespiti.

Per siffatte considerazioni non si è ritenuto di potere accogliere la modificazione proposta dalla Commissione parlamentare.

§ 3.

Art. 4. — Su questo articolo, come si è già fatto cenno, si concorda con l'avviso espresso dalla Commissione parlamentare. Vengono perciò richiamati, parallelamente agli obblighi, alle modalità ed ai termini stabiliti per le denuncie delle variazioni in aumento, quelli concernenti le denuncie per le variazioni in diminuzione.

§ 4.

Art. 5. — Pure per questo articolo vale l'osservazione di cui all'articolo precedente, nel senso di adesione al voto della Commissione parlamentare.

Per quanto invece riguarda il secondo capoverso dell'art. 5 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, il quale dispone che nulla è innovato alle disposizioni riguardanti la imposta complementare, contenute nel R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, occorre rilevare che tale capoverso si rendeva necessario nell'anno 1929, perchè poteva allora ritenersi che in base alla norma contenuta nel comma primo dello stesso art. 5, secondo cui i contribuenti avevano l'obbligo di presentare la dichiarazione agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito, distinta da quelle riguardanti le altre imposte, si fosse inteso revocare il blocco della imposta complementare stabilito fino al 1930 col ricordato R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463.

Poichè però questo Testo va in vigore nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, quando cioè, cessato il blocco, hanno efficacia le disposizioni normali in ordine alla dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito, si rendeva superfluo, e pertanto è stato soppresso, il secondo capoverso dell'art. 5 del regolamento 28 gennaio 1929, n. 360.

§ 5.

Art. 6. — L'art. 8 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, stabilisce l'obbligo al contribuente di denunciare la cessazione delle condizioni che dànno diritto a speciali esenzioni o riduzioni di imposta, e prevede sanzioni, di carattere anche penale. a carico del contribuente che trasgredisce tale obbligo.

Certamente non si poteva in sede di coordinamento sopprimere un precetto con la relativa sanzione, che già si trovava in una disposizione sia pure di carattere regolamentare, di data assai recente ed in corso di attuazione, e ai fini della revisione si è dovuto quindi soltanto esaminare se il precetto fosse così chiaro da evitare dubbi di interpretazione.

Fu subito rilevato che la norma, quale veniva formulata con le parole « mancanza di tempestiva denuncia della cessazione delle condizioni che dànno diritto a speciali esenzioni o riduzioni di imposte » era così generica e indeterminata da poter ingenerare serie incertezze in sede di interpretazione della legge.

Da ciò la possibilità di controversie amministrative tra la Finanza ed il contribuente, che è necessario sempre di evitare, avendo la Finanza costantemente avuto presente che il precetto deve essere chiaro e preciso in modo che il contribuente, per ambiguità della norma, non possa incorrere nelle sanzioni stabilite per il caso di violazione della norma stessa.

Possono ricorrere diverse ipotesi riferibili alla disposizione dell'art. 8 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, per quanto non vi siano espressamente contemplate.

Vi sono le esenzioni, le quali si concedono per periodi determinati a determinati redditi. Esempio: quelle concesse ai redditi dei nuovi opifici, tecnicamente organizzati, impiantati nell'Italia meridionale. In forza della disposizione dell'articolo 8, tali redditi, i quali di regola non sono stati accertati dall'ufficio perchè i contribuenti hanno chiesto di godere del beneficio della esenzione, debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il periodo di esonero viene a scadere.

Per la recente legge sulle famiglie numerose, può verificarsi un'altra ipotesi, che rientra pure nella disposizione del primo comma dell'art. 8. Un contribuente ha dieci figli minorenni ed a carico, ed è quindi esente da imposte dirette. In suo confronto può verificarsi che esista già un reddito accertato, per il quale il pagamento dell'imposta rimane sospeso in base all'accennata legge speciale, e può anche verificarsi che non esista alcun reddito accertato, perchè al momento in cui l'ufficio iniziò l'accertamento, il contribuente stesso eccepì il suo diritto a godere della esenzione. Per la disposizione dell'art. 8, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione che il numero dei figli si riduca a meno di dieci, tale contribuente avrebbe dovuto dichiarare siffatta circostanza, nonchè gli eventuali aumenti di reddito che nel frattempo si fossero verificati, ovvero il nuovo reddito.

Esiste inoltre un'altra ipotesi, che sarebbe rientrata pure nel campo del primo comma dell'art. 8, quella cioè della dichiarazione della cessazione delle condizioni che dànno diritto alla esenzione, senza l'obbligo peraltro di dichiarare alcun reddito. Esempio: un ufficiale dell'Esercito è esente dalla imposta sul celibato. Se cessa di essere ufficiale dell'Esercito, deve denunziare tale cessazione agli effetti della applicabilità della imposta, e se, per ipotesi, egli non possiede redditi, è soggetto soltanto alla quota fissa, che è applicabile esclusivamente in ragione dell'età ed indipendentemente dall'esistenza o meno di reddito.

Basta la enunciazione di queste situazioni particolari del contribuente, che abbia fruito per un periodo determinato di esenzioni o riduzioni di imposta, per essere persuasi che l'art. 6 di questo Testo non introduce disposizioni nuove. Detto articolo, invece, trova il suo precedente nell'art. 8 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360; ma, a differenza di questo, ha uno sviluppo più ampio, perchè di fronte a speciali ipotesi che si possono presentare, si sono dovute formulare disposizioni separate per ciascuna di esse.

Riguardo, poi, all'altra osservazione della Commissione Parlamentare, che, cioè, al contribuente non debba imporsi il dovere di denunciare la cessazione delle condizioni che dànno diritto a speciali esenzioni o riduzioni di imposta, per non creargli appunto nuovi obblighi, ai quali corrispondono sanzioni, anche di carattere penale, ma che invece debba prescriversi all'ufficio delle imposte di tenere un regolare scadenzario delle concessioni fatte, così da potere tempestivamente accertare le imposte al momento in cui sono dovute, non si ha nulla da obbiettare in linea astratta. Infatti la tenuta di un regolare scadenzario permetterebbe agli uffici di accertare nella maggior parte dei casi il momento in cui, per la avvenuta cessazione di determinate condizioni, sorge nel contribuente il dovere di pagare l'imposta.

È però da osservare che la istituzione negli uffici delle imposte di questo nuovo servizio di rubriche e scadenzari aggraverebbe notevolmente il lavoro per tanti motivi già faticoso degli uffici stessi. Non è parso quindi conveniente addossare agli uffici delle imposte questo ulteriore servizio. D'altra parte non è sembrato opportuno sottrarre agli obblighi imposti alla generalità dei contribuenti proprio quella categoria che, in base a leggi speciali, è stata per un certo periodo esente da imposta.

È, ad ogni modo, notevole il rilievo della Commissione parlamentare, che, cioè, non sia da equiparare il fatto di colui

che non denuncia un reddito a quello di colui che, avendo regolarmente denunciato un reddito ed avendo in base alle leggi vigenti ottenuto speciali concessioni, non denunci alla Finanza, la quale ha tutti i dati che a quel reddito si riferiscono, la cessazione delle speciali concessioni di cui egli ha usufruito.

Nel caso prospettato dalla Commissione parlamentare, ed in genere per le ipotesi formulate nell'art. 6 di questo Testo, può ritenersi che il grado di responsabilità per le violazioni commesse in materia di mancata od infedele denuncia del reddito, non sia sempre eguale, per cui in relazione a tale maggiore o minore responsabilità si sono stabilite diverse sanzioni.

§ 6.

Art. 7. — Questo articolo riproduce con lievi variazioni l'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, e tende in sostanza ad assicurare agli uffici delle imposte la volenterosa collaborazione dei contribuenti, per la precisa indicazione del reddito.

Nella formulazione dell'articolo si sono tenute presenti le istruzioni per l'attuazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e del regolamento 28 gennaio 1929, n. 360, le quali chiariscono che il contribuente, nel suo interesse, non deve limitarsi ad indicare genericamente il reddito che egli ritiene tassabile, ma deve anche precisarne l'ammontare, con l'indicazione degli elementi fondamentali che hanno concorso a determinarlo, quali, ad esempio, le spese di amministrazione, di assicurazione e simili; così pure le particolari circostanze, permanenti o transitorie, che influiscono sulla maggiore o minore produzione del suo reddito in confronto di aziende similari, in modo da portare l'accertamento dal campo della induzione sul terreno della realtà, attraverso la obbiettiva discussione dei singoli elementi contenuti nella dichiarazione.

Le istruzioni emanate sull'argomento mettono in chiaro che spesso la massa dei contribuenti non conosce come debba giungersi dal reddito lordo al reddito netto tassabile, ritenendo che possano detrarsi alcune spese che non sono invece detraibili, quali, ad esempio, il compenso dell'opera personale del contribuente e dei membri della famiglia che con lui convivono. Molti contribuenti ritengono, poi, erroneamente, che la imposta debba colpire il reddito risparmiato, quel reddito cioè che si ottiene, dedotte le spese del mantenimento della famiglia. Orbene, in codesti casi l'adempimento delle norme contenute nell'art. 7 varrà a far chiarire ogni equivoco, rendendo così, attraverso una precisa e completa dichiarazione, inapplicabili le penalità per inesatta denuncia.

Chiariti questi principî informatori dell'articolo, è da aggiungere che si è ritenuto di variarne la forma in modo da avvicinarla alla dizione proposta dalla Commissione parlamentare. Si è sostituita anzitutto la parola « identificazione » con l'altra « indicazione » ed è stata modificata in questi termini l'ultima parte dell'articolo: « i dati relativi al reddito dichiarato ed al cespite da cui il reddito stesso proviene ».

§ 7.

Art. 8. — Su questo articolo la Commissione parlamentare fa due rilievi. Con il primo richiama la precedente osservazione in ordine all'art. 3 di questo Testo, e riafferma il principio che, per gli enti e le società tassati in base al bilancio, la presentazione del bilancio dovrebbe tener luogo di denuncia. Circa questo rilievo si richiamano le osservazioni già esposte a proposito di detto articolo 3.

Con la seconda osservazione la Commissione parlamentare richiama l'attenzione sulla necessità di completare l'articolo per quanto si riferisce alle società estere che esercitano in Italia e che hanno obbligo di fare la denuncia. In proposito si è riconosciuto che questo punto potesse essere chiarito, e quindi nell'art. 8 si è stabilito chi sia tenuto a fare la denuncia per le società estere che esercitano in Italia.

§ 8.

Art. 9. — Nel redigere questo articolo si tennero presenti i risultati che la esperienza di decenni ha posti in rilievo, e cioè che esistono di fatto cointeressenze fra due o più persone, di durata anche temporanea. Dette persone sono tra loro legate da un semplice vincolo economico, e costituiscono quella che, nel linguaggio comune, viene indicata col nome di « ditta ». I singoli componenti di queste semplici cointeressenze non sono sempre noti alla finanza, per cui in tali casi essa esegue un accertamento unico e globale in confronto dell'attività che dalla ditta viene esplicata. Lo stabilire, invece, che, anche in tal caso, la finanza debba procedere all'accertamento sui redditi singoli « pro quota » significa recare grave turbamento all'accertamento del tributo, in quanto che, mentre è dato conoscere la notevole attività economica di una determinata unione di fatto, l'accertamento del reddito sarebbe assai difficile, per insufficienza di elementi di identificazione, qualora dovesse essere limitato ai soli componenti conosciuti dall'ufficio delle imposte. Ciò non è certamente ammissibile; onde la necessità che la norma resti formulata in modo da rispondere adeguatamente alle precise esigenze dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto perciò riguarda « la possibilità di procedere ad unico accertamento del reddito secondo le norme vigenti per le singole imposte » è stato mantenuto il testo già formulato, il quale varrà meglio a salvaguardare gli interessi della Finanza, che spesso si trova di fronte a contribuenti, che intendono sottrarsi al pagamento della imposta.

Nè sarebbe poi esatto affermare che il procedimento contravvenzionale potrebbe svolgersi nei confronti di colui che « appare alla Finanza essere l'amministratore di fatto ».

Al riguardo è bene tener presente quanto si dispone all'articolo 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e cioè che, per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti, l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sopratassa è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia.

Orbene, se si considera che l'accertamento del reddito si svolge in contraddittorio con gli interessati, e trova una sufficiente e adeguata tutela giurisdizionale nelle Commissioni di prima e di seconda istanza, oltre che, nei casi determinati dalla legge, nella Commissione centrale, l'amministratore di fatto, quando esiste, può non essere quello che tale sia apparso in un primo momento alla Finanza, ma sarà quello, invece, che sarà stato accertato tale in base alle risultanze del contraddittorio. Anzi, qualora le risultanze acquisite durante la definizione dell'accertamento del reddito non venissero riconosciute attendibili dal giudice in sede di procedimento penale, nuovi atti istruttori potranno essere compiuti allo scopo di stabilire chi debba essere considerato responsabile dell'infrazione.

Su questo punto, pertanto, non si sono condivise le preoccupazioni della Commissione parlamentare. Invero, se dagli accertamenti eseguiti e dalle prove raccolte in sede penale, risulterà accertato che i singoli componenti della ditta, specie se in numero limitato, hanno concordemente e simultaneamente svolto una determinata attività economica, tutti dovranno ritenersi obbligati alla dichiarazione « pro quota », e conseguentemente coloro che non adempiranno all'obbligo loro imposto dalla legge diventeranno passibili delle sanzioni previste per la omessa dichiarazione. Se, invece, risulterà che un amministratore di fatto agisca per la comunione, è chiaro che questi soltanto dovrà essere considerato il soggetto attivo del reato.

L'applicazione delle norme, di cui trattasi, non può dar luogo ad errori di interpretazione, e pertanto le norme stesse sono state mantenute nell'attuale loro redazione.

§ 9.

Art. 12. — Si conviene con la Commissione parlamentare nel ritenere che la disposizione, per cui il timbro postale va apposto anche nel modulo della dichiarazione, debba essere interpretata come una garanzia del contribuente, nel senso, cioè, che costituisca una prova certa e sicura a suo favore della presentata dichiarazione nei termini.

Se ed in quanto, però, manchi il bollo postale sulla dichiarazione, non può essere impedito al contribuente di provare, in altro modo, la data dell'invio della dichiarazione.

Questa interpretazione è del resto suffragata dalla giurisprudenza.

§ 10.

Art. 13. — Questo articolo ha dato luogo ad alcune osservazioni da parte della Commissione parlamentare.

La prima riguarda il diritto di ispezione dei registri, che in base alle disposizioni della legge organica di ricchezza mobile era consentito unicamente per le società azionarie, mentre, in virtù del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, è stato esteso a tutte le società, anche di fatto, ed ai privati, con una disposizione, che la detta Commissione ritiene esorbitante dai limiti della delega di cui all'art. 10 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834.

Al riguardo si osserva che il citato art. 10 dava al Governo la facoltà di emanare, non soltanto le norme per la dichiarazione dei redditi e per l'attuazione della legge, ma anche le norme per la « integrazione » della legge stessa. Fu precisamente in base a quest'ultima facoltà che il diritto di ispezionare i registri, prima limitato alle società azionarie, venne esteso alle altre forme di società ed ai privati che hanno per legge l'obbligo di tenere libri o scritture.

Siffatto precetto riguarda tuttavia la materia dell'accertamento dei redditi; e però il Governo in sede di revisione delle leggi finanziarie non poteva abrogarlo o modificarlo.

Del voto della Commissione parlamentare sulla necessità di stabilire i limiti del diritto di ispezione e di adottare anche norme in ordine al tempo ed al luogo di esercizio di tale diritto da parte degli organi finanziari, si potrà tenere conto quando si dovesse procedere alla riforma della legislazione sulle imposte dirette.

Con la seconda osservazione la Commissione parlamentare tende ad affermare il principio che, quando gli uffici finanziari si rifiutano di determinare i redditi in base alle risultanze dei registri esibiti dal contribuente, gli uffici stessi devono indicare i motivi del rifiuto. In relazione a questa osservazione si è stabilito che quando gli uffici delle imposte non riconoscano attendibili, in sede di accertamento del reddito, le risultanze dei registri, non debbono limitarsi a dichiarare al contribuente la inattendibilità dei documenti presentati, ma occorre invece che precisino i motivi di tale loro apprezzamento. Ciò contribuirà a portare sul terreno della realtà il contradittorio tra uffici e contribuenti, e determinerà nella massa dei contribuenti stessi il convincimento che gli uffici finanziari, nell'esplicazione del loro alto compito di applicare la legge tributaria con giustizia attraverso l'accertamento della realtà, non rifuggono dal costante rispetto di tutte quelle forme, che, giovando all'interesse dell'Erario, costituiscono in pari tempo una valida garanzia per i contribuenti stessi.

Con la terza osservazione la stessa Commissione ha rilevato come non sia ammissibile imporre al datore di lavoro, solo perchè tenuto a corrispondere l'imposta di categoria *C*-2 con diritto di rivalsa, l'obbligo della denuncia agli effetti di altre imposte, tipicamente personali, quale l'imposta complementare dovuta dai singoli dipendenti. In proposito è da tenere presente che la norma a cui si riferisce l'anzidetta osservazione è una precisa riproduzione dell'art. 11 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360. Si sono tuttavia accolte le varianti suggerite, e pertanto il testo è stato modificato nel modo seguente: « Agli effetti della imposta complementare sul reddito il contribuente deve indicare le generalità dei propri dipendenti ed i relativi assegni corrisposti, qualora non li abbia già indicati agli effetti della imposta di ricchezza mobile ».

§ 11.

Art. 14. — L'articolo dispone che i capi degli uffici governativi, provinciali e comunali ed i rappresentanti degli enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione in qualsiasi forma da essi conclusi con società o con privati, nonchè la indicazione delle generalità e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione.

La Commissione parlamentare ha manifestato l'avviso che, per gli effetti che la Finanza si propone di raggiungere, basterebbe stabilire che tale comunicazione sia fatta annualmente, alla chiusura di ogni esercizio finanziario, e non oltre il termine di novanta giorni da questa data.

Il rilievo non attiene alla sostanza della disposizione, ma tende solo a conseguire una economia di tempo, ritenendosi che l'onere imposto agli enti pubblici risulterebbe attenuato, quando la comunicazione dovesse farsi una sola volta per tutte le contrattazioni avvenute durante l'anno. È tuttavia da osservare che la proposta della Commissione, se accolta, avrebbe costretto gli uffici e gli enti pubblici suddetti a tenere in evidenza, in uno speciale registro, le pratiche svolte in dodici mesi per contrattazioni varie e per forniture ricevute, così da evitare l'inconveniente — facilmente verificabile presso importanti amministrazioni, come quella delle Ferrovie dello Stato, quella dei Monopoli statali e altre analoghe, le quali eseguono numerosi contratti di appalto e di forniture durante l'anno — che qualche contrattazione potesse sfuggire all'attenzione del funzionario, incaricato della ricerca dei singoli dati occorrenti per la denuncia annuale.

Occorre altresì considerare che praticamente la denuncia degli appalti e delle forniture non dà luogo a soverchio lavoro per gli uffici, i quali, spesse volte, non hanno che da riempire un semplice modulo a stampa preparato dalla stessa Amministrazione.

È infine da tener presente che la disposizione dell'art. 14 di questo Testo è già in attuazione presso tutti gli enti pubblici, e non ha dato luogo ad inconvenienti.

Siffatte considerazioni hanno indotto a mantenere immutata su questo punto la norma del citato art. 14, il quale non riguarda in definitiva, come si è detto sopra, una modalità di carattere sostanziale.

CAPO II.

DELLE SANZIONI

§ 12.

Art. 15. — In ordine a questo articolo la Commissione parlamentare rileva che la mancata dichiarazione della cessazione delle condizioni, che dànno diritto a speciali esenzioni o riduzioni di imposte, costituisce un'infrazione assai più lieve della omessa denuncia vera e propria, e quindi per tale violazione si dovrebbe stabilire una minore sanzione, e precisamente quella prevista nell'ultimo comma dell'articolo stesso (metà

della sopratassa); e dovrebbe stabilirsi anche per il caso in cui la dichiarazione sia presentata con un ritardo superiore ad un mese.

Già nella prima parte di questa relazione è stata prospettata la opportunità di avvicinarsi al punto di vista espresso dalla Commissione parlamentare, che cioè in materia di omessa dichiarazione, il grado di responsabilità del contribuente, il quale si trovi nelle condizioni su accennate, non sia eguale a quello di ogni altro contribuente che ometta di denunciare il suo reddito, e che pertanto, in relazione alla minore gravità della violazione, debbano stabilirsi le relative sanzioni.

In proposito è da considerare che se, da una parte, colui il quale ha goduto del beneficio di una esenzione fiscale temporanea non sarebbe meritevole di alcun riguardo, quando, alla scadenza del termine, tentasse di sottrarsi all'obbligo imposto a ciascun cittadino di pagare l'imposta, chè anzi potrebbe essere meritevole di un aggravamento di pena, d'altra parte è da tenere presente che, esaminando la questione con esclusivo riguardo all'interesse del pubblico servizio, altra cosa è tacere completamente il reddito, ed altra invece non adempiere all'obbligo di informare l'Amministrazione sui particolari relativi al cespite, che essa già conosce per iniziativa a suo tempo spiegata dal contribuente, e che quindi l'Amministrazione stessa può colpire coi mezzi ordinari che sono a sua disposizione.

Questa seconda considerazione è stata ritenuta prevalente, e pertanto è stato modificato l'art. 15 del Testo, nel senso di prevedere distintamente le due ipotesi sopra configurate, ed in relazione alla diversa gravità di ciascuna di esse si è stabilita la relativa sanzione.

§ 13.

Art. 16. — In questo articolo si è riprodotto, in accoglimento del voto della Commissione parlamentare, il capoverso dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, il quale così dispone: « Non vi è luogo ad applicazione di sopratassa quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni ».

La Commissione parlamentare ha poi invocato precise disposizioni miranti a stabilire:

a) che la omessa denuncia degli aumenti di reddito non sia suscettibile di sanzione nel caso di fondata contestabilità dell'esistenza di essi;

b) che la infedele denuncia di tali aumenti non sia punibile, quando la differenza di reddito tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, oneri.

In ordine alla prima richiesta è da osservare che la fondata contestabilità dell'esistenza del reddito fu introdotta come discriminante del reato nella legge 9 dicembre 1928, n. 2834.

Questa legge stabilisce tale discriminante per la omessa denuncia del reddito, e non anche per la omessa denuncia degli aumenti di reddito, per cui la discriminante in parola non potrebbe essere applicata oltre il caso tassativo previsto dalla legge, per ovvii canoni inerenti all'applicazione della legge penale.

Siffatto rilievo è stato ritenuto prevalente e quindi non è stato possibile accogliere la prima richiesta della Commissione parlamentare.

Per le stesse considerazioni non è stata accolta la seconda richiesta.

La Commissione parlamentare si è lungamente soffermata sulla questione riflettente il limite al di là del quale la denuncia è considerata infedele, e ha messo in rilievo, suffragando le proprie osservazioni con esempi, che il sistema attuale può dar luogo ad ingiustizie. Ha aggiunto però la stessa Commissione che essa non può non riconoscere la difficoltà di eliminare le possibili sperequazioni ed ingiustizie, per cui, pur mantenendo le osservazioni e le riserve espresse, non ha avanzato concrete proposte.

Al riguardo è da considerare che il testo del progetto ministeriale che poi divenne la legge 9 dicembre 1928, n. 2834, non prevedeva tolleranze, e rendeva egualmente punibili, con assoluta rigidità, tutte le infedeli dichiarazioni presentate agli uffici delle imposte. La tolleranza fu introdotta successivamente, come disposizione di favore al contribuente, per evitare, cioè, che questi potesse incorrere nelle sanzioni previste per infedele denuncia, anche quando avesse agito senza l'intento di venire meno ai suoi obblighi verso la Finanza.

Si codificò in altri termini il principio che una determinata differenza costituisse una presunzione di buona fede a favore del contribuente, ma che, al di là di siffatta differenza, si profilasse la volontà dell'agente di violare il precetto tributario.

Naturalmente, circa il limite di questa tolleranza, si può sempre discutere nel senso di elevarlo o di diminuirlo; certo è però che qualsiasi variante, se anche sapientemente congegnata, non giova ad eliminare le possibili sperequazioni lamentate dalla Commissione parlamentare, per cui, sotto questo riflesso, non è apparsa opportuna qualsiasi modifica del testo attuale.

Un'ultima osservazione è stata fatta dalla detta Commissione in ordine alla possibilità di ammettere quella che si potrebbe chiamare automatica compensazione di un accertamento in aumento con una eguale diminuzione di reddito.

Il concetto della Commissione in linea astratta potrebbe forse apparire giusto, nel riflesso che il contribuente non avrebbe in tal caso arrecato alcun danno effettivo alla pubblica Finanza.

A parte tuttavia obbiezioni di principio, vi sono, anche in linea pratica, ragioni persuasive che rendono non attuabile la compensazione desiderata dalla Commissione parlamentare. Basta considerare, fra l'altro, la diversa aliquota, le diverse caratteristiche di ciascuna imposta, la difficoltà che l'ammontare della quota di reddito in diminuzione corrisponda perfettamente con l'ammontare della quota di reddito in aumento, per persuadersi di quali inconvenienti sarebbe suscettibile l'attuazione dell'accennata proposta.

D'altra parte la Commissione parlamentare ha aggiunto che il problema assume un valore ed un rilievo tutto particolare nei riguardi dell'imposta complementare progressiva sul reddito; ma poichè la compensazione di fatto già esiste per la imposta suaccennata — perchè è al reddito complessivo che devesi aver riguardo, e non ai singoli redditi, i quali sono soltanto elementi per la determinazione del primo — si è ritenuto che, essendo superata dalle disposizioni vigenti la più grave preoccupazione manifestata dalla Commissione parlamentare, possa la soluzione integrale del problema rimandarsi, se mai, a quando dovrà darsi un assetto definitivo alla materia concernente tutte le imposte dirette.

§ 14.

Art. 17. — L'art. 17 stabilisce che le norme ivi richiamate si applicano a colui che deve dichiarare i redditi di altra persona, sia che per tali redditi non abbia obbligo di pagare l'imposta, sia che invece abbia l'obbligo di corrispondere l'imposta stessa, salvo il diritto di rivalsa. È esempio tipico, nel primo caso, quello del tutore che è obbligato a fare la denuncia pel minore, ma non deve pagare in proprio l'imposta: nel secondo, quello delle società rispetto alla imposta di ricchezza mobile dei propri impiegati.

A rendere siffatto concetto più chiaro, nel testo dell'art. 17 è stata introdotta una variante di forma al fine di evitare le preoccupazioni della Commissione parlamentare, la quale teme che, per erronea interpretazione della legge, possa intendersi che

l'obbligato a dichiarare i redditi di altra persona sia in ogni caso tenuto anche a pagarne l'imposta, sebbene con diritto di rivalsa.

§ 15.

Art. 18. — Su questo articolo la Commissione parlamentare ha innanzi tutto rilevato che, includendo le parole « altri fatti diretti allo stesso fine », che non si trovano invece nel vecchio art. 4 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, si siano apportate modificazioni di sostanza, con estensione del precedente precetto penale.

È da rilevarsi che l'art. 18 non contiene che una diversa formulazione dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834. In detto articolo si parte da configurazioni generiche (atti diretti a sottrarre i propri redditi alle imposte) per giungere ad ipotesi specifiche di delitto (omessa inscrizione di passività inesistenti, dichiarazione di inesistenza totale o parziale di cespiti).

Nell'art. 18, invece, in conformità ad un precetto di tecnica legislativa adottato nel nuovo codice penale, si segue l'ordine inverso, partendo da ipotesi specifiche per giungere ad ipotesi generiche. Ciò viene fatto per un duplice scopo: non rendere possibile ad alcuno sottrarsi all'adempimento del precetto e sfuggire alla pena per la violazione di esso; fissare per l'interprete l'esatta portata delle locuzioni usate per la previsione delle ipotesi generiche del reato, per modo che nella loro applicazione si prenda norma delle ipotesi specifiche prima enunciate. Ad ogni modo, per rendere ancora più precisa la norma, è stato aggiunto alla parola « fatti » l'aggettivo « fraudolenti ».

Circa la seconda osservazione è da affermare che la ipotesi dolosa configurata con le parole « che dichiari inesistenti in modo totale o parziale cespiti che si accertino poi sussistenti » si riferisce soltanto a dichiarazioni esplicite circa la non esistenza di cespiti che di fatto siano esistenti.

Resta quindi tassativamente escluso che questa ipotesi di reato possa ricorrere, ad esempio, nel caso in cui la maggiore entità del cespite dipenda dalla valutazione prudenziale, che venisse fatta dall'ufficio delle imposte delle attività patrimoniali dell'azienda.

Comunque, per rendere anche con maggiore chiarezza e precisione il concetto che si tratta di sussistenza di fatto ed obbiettiva di cespiti taciuti nella dichiarazione, è stato modificato il testo nel seguente modo: « dichiara inesistenti, in tutto od in parte, cespiti che poi si accertano sussistenti di fatto al tempo a cui si riferisce la dichiarazione ».

Con la terza osservazione la Commissione parlamentare desidera, in sostanza, la soppressione del capoverso dell'articolo, perchè, a suo avviso, la disposizione costituisce una deroga al codice penale, in quanto si creano responsabilità penali esclusivamente *ex lege* a carico dell'amministratore delegato, del direttore e del ragioniere o capo contabile.

Anzitutto è da osservare che questa forma di responsabilità *ex lege* o obbiettiva non è nuova ed è ammessa, sia pure in via di eccezione, dalla legge penale generale. È da ricordare, poi, che il capoverso dell'art. 18 è la fedele riproduzione dell'art. 10 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, e che con ponderato consiglio tale disposizione venne introdotta nel detto decreto allo scopo di costringere i dirigenti delle aziende sociali a curare in modo particolare la tenuta dei registri contabili. Si tenne anche presente, nel riprodurre fedelmente la dizione del vecchio art. 10, che in effetti l'impiegato dipendente non ha, nella maggior parte dei casi, interesse diretto e personale per indursi a compiere atti in frode dell'Erario, senza ordine e suggerimento dei dirigenti predetti. La disposizione, infine, praticamente si dimostra vantaggiosa per tutti, per il contribuente come per la Finanza. Per il contribuente, in quanto gli stessi dirigenti, consapevoli che in ogni caso di alterazione di registri potranno incorrere in responsabilità penale, s'indurranno a sorvegliare l'operato dei propri dipendenti ed a controllare gli atti da costoro sottoposti alla loro firma. Per la Finanza, in quanto la responsabilità penale, estesa *ex lege* ai dirigenti di una società, costituisce una valida garanzia che certamente non si avrebbe, ove la responsabilità potesse essere stabilita soltanto a carico di modesti subordinati dell'azienda.

Per siffatte considerazioni il capoverso dell'articolo non è stato modificato.

Non sarà, del resto, inutile aggiungere che le istruzioni ministeriali, ricordate dalla predetta Commissione parlamentare, hanno già fatto presente agli uffici delle imposte la necessità di una severa e diligente delibazione degli atti, ritenuti fraudolenti, prima di procedere a denunzie all'autorità giudiziaria. Nulla vieta che, allo scopo di ben precisare la portata della norma di cui trattasi ed all'intento altresì di evitare procedure giudiziarie, quando sia manifesta e palese la buona fede dei dirigenti, si possano con altre istruzioni ministeriali riaffermare i criteri di saggia moderazione già segnalati agli uffici. Ad ogni modo, per circondare di ogni maggiore cautela l'attività degli uffici denuncianti nel caso che si verifichi la ipotesi delittuosa configurata nel capoverso dell'articolo, si è disposto che gli uffici delle imposte, quando accertano fatti costituenti reato a termini delle disposizioni di questo articolo, presentano denuncia all'autorità giudiziaria per il tramite dell'intendente di finanza, il quale, sentito l'ispettore superiore del compartimento, vi aggiunge quei rilievi che riterrà del caso.

§ 16.

Art. 19. — Tenuto presente che specialmente nelle classi operaie esistono unioni, non legalizzate da regolare matrimonio, che durano da anni e che nell'ambiente degli interessati sono ritenute regolari, così da spingere questi ultimi a non dichiarare pubblicamente la illegalità della situazione familiare, propone la Commissione parlamentare una modificazione all'art. 19, nel senso che l'operaio, il quale occulti al datore di lavoro il proprio stato di celibato, non sia soggetto a sanzione penale quando l'occultamento sia occasionato da motivi morali apprezzabili.

La variante proposta dalla Commissione parlamentare, per quanto ispirata a ragioni sociali degne di considerazione, deroga evidentemente ai criteri fondamentali su cui poggia la legge relativa alla imposta sui celibi; nè questa è la sede per innovare ai principî che presiedono all'assetto di detta imposta. E ciò a prescindere dal pericolo che presenterebbe una simile innovazione, quando potesse essere invocata come precedente legislativo. I motivi sociali apprezzabili possono influire nella misura della pena, non sono però validi ad eliminare la responsabilità dell'agente. Questa considerazione è stata ritenuta come decisiva.

§ 17.

Art. 20. — La dizione di questo articolo, ad avviso della Commissione parlamentare, si discosterebbe alquanto dal testo dell'art. 13, primo comma, del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, perchè, mentre in questo articolo, affinchè vi sia responsabilità, occorre che si sia raggiunto l'effetto di inibire od ostacolare all'ufficio delle imposte ed alle commissioni amministrative alcuna delle facoltà richiamate nel precedente art. 11, col nuovo articolo, invece, si avrebbe responsabilità penale in ogni caso, sia che il contribuente con la sua resistenza abbia raggiunto l'effetto di inibire od ostacolare l'esercizio delle facoltà degli uffici e delle commissioni amministrative, sia che non abbia conseguito tale effetto.

La Commissione parlamentare ritiene che l'intento raggiunto, ossia l'effetto pregiudizievole all'Amministrazione, debba costituire, come nel vecchio testo, una condizione per la punibilità del fatto. Nell'intento di mitigare la severità del precetto, che del resto potrebbe anche ritenersi giustificato da valide ragioni, si è aderito alla proposta della Commissione parlamentare, per quanto l'indagine relativa all'esistenza dell'effettivo pregiudizio si presenterà senza dubbio, nella maggior parte dei casi, assai delicata.

Non è parso invece accettabile il rilievo della Commissione parlamentare secondo cui l'art. 20 sarebbe vago ed impreciso, laddove si fa cenno del potere di indagine che gli uffici hanno in base alle vigenti leggi di imposta.

Si può invero osservare che l'art. 20 non fa che richiamarsi alle facoltà indicate nel precedente articolo 13, il quale, sotto questo riflesso, non è stato oggetto di rilievo da parte della Commissione parlamentare.

Si fa richiamo, infatti, in detto articolo a tutte le facoltà che le leggi ed i regolamenti, relativi alle singole imposte, conferiscono agli uffici ed alle commissioni amministrative, e circa queste facoltà, ben determinate nelle singole leggi di imposta, l'esperienza addita che non furono mai fatte critiche di qualche importanza.

Si fa richiamo anche alla facoltà di ispezionare i registri delle società, quali esse siano, e dei privati. Ora circa i limiti e la estensione di siffatta facoltà si è ampiamente fatta menzione più avanti, a proposito di altro rilievo della Commissione parlamentare.

Non è sembrato pertanto di potere aderire al voto formulato dalla Commissione stessa nel senso di sopprimere l'articolo.

§ 18.

Art. 21. — Osserva la Commissione parlamentare, a proposito di questo articolo, il quale riproduce in parte l'art. 13 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, che il Governo nel formulare l'art. 13 ora indicato avrebbe esorbitato dai limiti della delega concessagli dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2834, stabilendo una sanzione a carico dei funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, i quali omettano l'adempimento degli obblighi precisati dall'art. 14.

Per quanto concerne il temuto eccesso dai limiti della delega giova richiamare quanto si è detto a proposito dell'art. 13, non senza far rilevare nel merito che la stessa Commissione parlamentare non è in massima contraria a che una sanzione sia stabilita nel caso in esame.

§ 19.

Art. 22. — La Commissione parlamentare ripete per questo articolo la osservazione fatta al precedente art. 21, che, cioè, il Governo abbia esorbitato dalla delega concessagli dalla succitata legge 9 dicembre 1928, n. 2834, stabilendo una pena pecuniaria a carico di colui che, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non aderisca all'invito, senza giustificato motivo. Per questa parte si richiamano le considerazioni che furono esposte riguardo al ripetuto art. 21.

Appare invece fondata l'altra osservazione della Commissione parlamentare diretta a porre in rilievo la necessità che nell'invito a presentarsi, diramato dall'ufficio delle imposte, debba sempre e specificatamente indicarsi la ragione dell'invito.

Non è però da riconoscersi al contribuente, senza alcun limite, la facoltà di inviare un proprio delegato.

Occorre appena rilevare che questa norma contrasterebbe con quelle stabilite nel R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, nel quale si contengono le tre seguenti disposizioni:

1° Che agli ex funzionari ed impiegati dell'Amministrazione finanziaria, i quali abbiano cessato per qualsiasi motivo di appartenere all'Amministrazione, prima del compiersi delle condizioni normali di età e di servizio, è fatto divieto per due anni, decorrenti dalla data del decreto con cui è stato sciolto il vincolo giuridico con l'Amministrazione dello Stato, di prestare direttamente od a mezzo di loro procuratori, incaricati o dipendenti, assistenza professionale in vertenze di carattere tributario, o di ingerirsi comunque in materia di competenza degli uffici finanziari, e di avere per tale scopo, trattative, rapporti o comunicazioni con gli uffici stessi;

2° Che il divieto di cui sopra è imposto senza alcun limite di tempo rispetto agli ex funzionari ed impiegati, già dipendenti dal Ministero delle finanze, che siano stati destituiti o revocati, o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Amministrazione per motivi di carattere morale;

3° Che per qualsiasi evenienza, infine, i titolari degli uffici finanziari hanno sempre potestà, salva l'osservanza di determinate garanzie stabilite con apposite istruzioni ministeriali, di escludere dalle trattative tutte quelle persone, le quali lascino con fondamento temere che dall'opera loro derivi intralcio o pregiudizio all'azione ed agli interessi della Finanza.

Tali richiami giustificano perchè non è stato possibile accogliere la modificazione, così come è stata proposta dalla Commissione parlamentare, essendo contrastante con le disposizioni su riferite, imposte da necessità di servizio e di giusta tutela degli interessi della pubblica Finanza.

§ 20.

Art. 23. — Per questo articolo la Commissione parlamentare ha sollevato una questione pregiudiziale sulla legittimità della norma, secondo cui il contribuente, che abbia affermato di non possedere registri, libri, atti sociali, ecc., non può più ottenere che i predetti documenti siano presi in esame in qualsiasi sede, ai fini dell'accertamento del reddito. Ha osservato la suddetta Commissione che tale disposizione, riprodotta in sostanza dall'art. 13 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, innoverebbe al sistema delle prove giudiziali, e che quindi il Governo avrebbe anche qui esorbitato dalla delega concessagli con la legge 9 dicembre 1928, n. 2834.

Sulla questione pregiudiziale valgono le considerazioni dianzi esposte. Si è convenuto però con la Commissione parlamentare nel ritenere che la disposizione dovrebbe limitarsi in sede amministrativa e contenziosa civile, e non estendersi quindi al procedimento penale, perchè in quest'ultimo, come il magistrato non deve avere limiti nell'accertamento della verità, così il colpevole non può subire restrizioni nella sua difesa. A rendere chiara questa distinzione, alle parole «in qualsiasi sede» sono state sostituite le seguenti: «in qualsiasi sede amministrativa o contenziosa civile».

Inoltre, secondo la Commissione parlamentare non dovrebbe bastare che un funzionario dell'ufficio delle imposte o un membro delle commissioni dichiari che il contribuente si è opposto a una verifica della contabilità, perchè senz'altro il contribuente incorra nella grave sanzione di non potersi più servire della sua contabilità in sede amministrativa o contenziosa civile ai fini dell'accertamento del reddito.

La Commissione parlamentare ha perciò proposto che sia imposta la verbalizzazione della richiesta, delle affermazioni del contribuente, del suo rifiuto o del suo ostruzionismo: che il verbale sia firmato dal contribuente ovvero risulti del rifiuto a firmare.

Questi voti della Commissione parlamentare sono stati senz'altro accolti.

§ 21.

Art. 24. — La Commissione parlamentare ha rilevato in via di principio che, quando non si intende innovare alla sostanza del provvedimento, sia preferibile riprodurre letteralmente il vecchio testo, onde non dar luogo ad equivoci di interpretazione e di applicazione.

In proposito devesi osservare che il compito di rivedere le leggi finanziarie, come più volte si è detto, tende al coordinamento tanto sostanziale quanto formale delle disposizioni vigenti; per cui, se nel corso della revisione si presenta manifesta la opportunità di seguire una più precisa tecnica legislativa nella formulazione dell'articolo, per rendere la norma più chiara e più precisa, non devono imporsi limiti di sorta in questa opera di revisione.

Basta all'uopo ricordare quali controversie siano avvenute e quante critiche e censure siano state rivolte, anche nel Parlamento, alla legislazione finanziaria, a causa della sua imprecisa terminologia, per giustificare la cura e la diligenza, rilevate del resto anche dalla Commissione parlamentare, con cui si sono formulate le disposizioni del nuovo Testo.

Nel caso, poi, di concordati relativi a denuncie presentate in ritardo, ma nei limiti di un mese, osserva la Commissione parlamentare che deve essere ridotta al quarto non la penalità ordinaria, ma quella corrispondente alla enunciata ipotesi, che è rappresentata dalla metà della penalità ordinaria stessa. In questi sensi si è chiarita la disposizione.

§ 22.

Art. 25. — Per due ragioni fondamentali fu modificato, nel progetto presentato alla Commissione parlamentare, l'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, il quale stabiliva che il debito per imposte dirette è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si sia reso moroso al pagamento di sei rate successive delle imposte dirette. La prima è che qui si ha una obbligazione commerciale non per sua natura, ma soltanto in relazione alla persona del contribuente; la seconda si è che l'obbligazione insoddisfatta dà facoltà di chiedere ed ottenere il fallimento, solo quando la morosità si estenda a sei rate, contrariamente al sistema vigente nell'istituto fallimentare, per cui qualsiasi obbligazione commerciale non adempiuta consente la dichiarazione di fallimento.

La formulazione dell'articolo fu quindi modificata allo scopo di evitare affermazioni o dichiarazioni di carattere prettamente dottrinario. Del resto, col disporre che il commerciante, il quale non paghi sei rate di imposte, può essere dichiarato fallito, si manteneva in sostanza il contenuto essenziale della disposizione dell'art. 6.

Poichè, però, la Commissione parlamentare ha messo in rilievo che la dizione del detto art. 6 fu il risultato di una variante al disegno di legge, proposta dall'ufficio competente del Senato, non si è avuta difficoltà di ritornare al vecchio testo dell'art. 6 della ricordata legge 9 dicembre 1928, n. 2834.

In sede di applicazione di quest'ultimo articolo, si è già ritenuto che il debito di imposta, che può portare alla dichiarazione di fallimento, è soltanto quello che si riferisce al reddito dell'attività commerciale o industriale. Questa opportuna precisazione è stata introdotta nel nuovo testo allo scopo di evitare qualsiasi incertezza.

§ 23.

Art. 30. — Il testo di questo articolo si discostava alquanto dalla dizione usata dal comma 6° dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dall'art. 19, ultimo comma, del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, allo scopo di modellare la nuova formula su quella usata, per previsioni analoghe, dal progetto definitivo del nuovo codice.

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che si ripristinasse la vecchia dizione dei due articoli, perchè a suo avviso sarebbe più precisa e più perspicua.

Al riguardo è da tenere presente che negli articoli suddetti è usata una terminologia non sufficientemente precisa.

Anzitutto si parla di morosità fraudolenta, mentre a rigore non può parlarsi di morosità fraudolenta, ma soltanto di atti fraudolenti, che mettono la Finanza nella condizione di non potere riscuotere il credito di imposta.

Si prevede poi l'ipotesi che il contribuente possa con atti dolosi precostituire una condizione di inesigibilità dell'imposta, mentre è ovvio che nella precostituzione della condizione di inesigibilità da parte del contribuente è insito il concetto di dolo.

Ad ogni modo, nell'intento di andare incontro, nei limiti segnati dai principî generali del codice penale, al voto manifestato dalla Commissione parlamentare, si sono introdotte le seguenti variazioni:

1° Soppressione della parola «simulati», affinchè resti eliminata la preoccupazione della Commissione che si dia una estensione al precetto penale;

2° Soppressione altresì dell'inciso «o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti», per quanto la locuzione sia testualmente usata nel progetto definitivo del nuovo codice penale; ritenendosi che nella locuzione generica di «atti fraudolenti» sia compresa qualsiasi attività del colpevole diretta allo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Sono rimaste nell'articolo le parole «sugli altrui beni», poichè occorre prevedere l'ipotesi degli atti fraudolenti compiuti dal rappresentante sui beni del rappresentato.

CAPO III.

Norme procedurali.

§ 24.

Art. 32. — La Commissione parlamentare ha rilevato anzitutto che il coordinamento delle norme procedurali ha costituito indubbiamente una delle maggiori difficoltà, di fronte alle quali il Governo è venuto a trovarsi, e ha riconosciuto che le soluzioni proposte appaiono in generale ben congegnate e tali da consigliarne in massima l'approvazione.

Su un punto dell'art. 32 ha dissentito però la Commissione parlamentare, e precisamente su quello che attribuisce agli uffici delle imposte il potere di applicare la pena pecuniaria, anche senza sentire la parte interessata. È sembrato invero alla detta Commissione che sia più conveniente attribuire ai detti uffici soltanto la facoltà di denunciare i colpevoli alle Commissioni competenti, alle quali spetterebbe di decidere sulla infrazione che sarebbe stata commessa dal contribuente.

Nella considerazione, però, che l'applicazione delle pene pecuniarie, stabilita dagli articoli 21 e 22, è intimamente legata con la materia riguardante l'accertamento del reddito, non si è ritenuto opportuno di modificare la norma nel senso desiderato dalla Commissione parlamentare.

Le pene pecuniarie previste nei suddetti articoli, saranno quindi applicate dall'ufficio delle imposte di sua iniziativa, o, quando sia il caso, su richiesta delle Commissioni giudicanti. Tale richiesta deve essere notificata tempestivamente all'autore della violazione, affinchè questi sia messo in grado di presentare le sue eventuali giustificazioni.

§ 25.

Art. 34. — La questione sollevata a proposito di questo articolo è di una notevole importanza e, in brevi parole, può così riassumersi. Per l'unica ed inscindibile infrazione alla legge tributaria, costituita dalla omessa denuncia del reddito, si applicano due sanzioni, civile l'una e penale l'altra. La prima è applicata dagli uffici delle imposte e dalle Commissioni amministrative, mentre l'altra è di competenza del giudice penale.

Gli organi chiamati ad applicare le dette sanzioni, secondo il sistema che venne proposto, sono del tutto indipendenti, così da potere dar luogo, praticamente, a decisioni discordanti. Tale sistema non è sembrato accettabile alla Commissione parlamentare, perchè sarebbe in opposizione con la logica e l'equità. Invero, in base all'art. 2 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, la dimostrazione della fondata contestabilità del reddito al momento in cui doveva farsi la denuncia, non è soltanto discriminante del reato, ma pone anche nel nulla l'illecito amministrativo. Dispone infatti l'accennato articolo che il contribuente va esente dalle pene indicate nel comma precedente, e cioè dall'ammenda e dalla sopratassa, se dimostri la fondata contestabilità del reddito al momento in cui doveva aver luogo la dichiarazione. Orbene, se circa la sussistenza dello stesso elemento discriminante sono stati chiamati a decidere due organi diversi, ragion vorrebbe che si coordinasse la loro attività, dando la prevalenza ad uno sull'altro. Questa prevalenza dovrebbe indubbiamente competere al magistrato penale.

Perciò, conclude la Commissione parlamentare, quando il giudice in sede penale abbia assolto il colpevole, perchè, a causa della fondata contestabilità del reddito, egli non era tenuto a fare la dichiarazione, il pronunciato penale dovrebbe estendere i suoi effetti anche rispetto alla decisione amministrativa, che avesse negata invece la fondata contestabilità del reddito, e di conseguenza avesse applicata la sopratassa all'autore della violazione.

Queste considerazioni sono state riconosciute prevalenti, e pertanto nell'art. 34 sono state soppresse le parole: « e l'applicazione della sopratassa ».

§ 26.

Articoli 36, 37, 38 e 39. — La Commissione parlamentare ha riconosciuto anzitutto che nella redazione di questi quattro articoli, completamente nuovi, sono state tenute presenti, opportunamente adattandole, le disposizioni che riguardano le notificazioni contenute nel codice di procedura civile e quelle del regolamento sulla legge di ricchezza mobile, e ha consentito nello scopo, che definisce lodevole, di stabilire con detti articoli le dovute garanzie a favore del contribuente.

Dalla Commissione parlamentare sono state fatte però le seguenti osservazioni:

1° Non sembra accettabile che la consegna dell'atto da notificarsi possa farsi a persona che conviva anche temporaneamente col contribuente od a persona addetta alla casa.

In proposito è da riflettere che questa facoltà è consentita nel solo caso in cui la consegna non possa eseguirsi alla persona del contribuente oppure ad un suo rappresentante, munito di mandato speciale ad amministrare. Ammettere che, quando non sia possibile fare la consegna dell'atto alla persona del contribuente o ad un suo rappresentante, non possa provvedersi in altro modo, significherebbe mettere in gravi difficoltà gli uffici di fronte ai contribuenti, che si rendessero irreperibili allo scopo di ostacolare l'azione della Finanza.

Del resto, pur mantenendo la dizione attuale del testo, si sono aumentate le garanzie per il contribuente, con lo stabilire, come si è fatto, che l'agente deve indicare nella relazione della eseguita notifica le generalità della persona, convivente anche temporaneamente col contribuente ovvero addetta alla sua casa, alla quale la consegna è stata effettuata;

2° In vista della gravità delle sanzioni che si possono applicare, pel mancato pagamento del debito d'imposta, le notificazioni dovrebbero farsi per ministero di un ufficiale giudiziario.

Certamente la notificazione del verbale è un atto fondamentale nei riguardi del contribuente, per cui occorre circondarla della più ampia garanzia.

Deve, però, riconoscersi che ragioni speciali inerenti al funzionamento degli organi locali dell'Amministrazione finanziaria non hanno permesso, almeno pel momento, di accedere all'accennata proposta, a prescindere anche dal limitato numero degli ufficiali giudiziari, specie nelle sedi di pretura;

3° Occorrerebbe stabilire che quando sia trascorso il periodo di dilazione senza che il pagamento abbia avuto luogo, o quando si avveri qualcuna delle altre ipotesi previste nel primo capoverso dell'art. 39, all'intendente dovrebbe essere data la facoltà, non già imposto l'obbligo, di disporre che l'esattore presenti la domanda per dichiarazione di fallimento.

Questa proposta è stata accolta dal Governo solo per ragioni di ordine pratico, perchè molteplici fallimenti potrebbero avere anche la loro ripercussione sulla economia nazionale, non senza peraltro osservare che con l'accoglimento della proposta della Commissione parlamentare, rendendosi facoltativa la sanzione del fallimento pel commerciante, si viene in sostanza a vulnerare il principio di giustizia, per il quale, al verificarsi della trasgressione, deve nei confronti di tutti farsi luogo alla prescritta sanzione.

§ 27.

Articoli 41, 42 e 43.

1° Per la notifica del decreto di sospensione prevista negli articoli 41 e 43, la Commissione parlamentare ha ritenuto che la notificazione debba essere sempre fatta a mezzo di ufficiale giudiziario.

La proposta non si è potuta accogliere per le ragioni innanzi accennate;

2° I termini stabiliti in questi articoli, ad avviso della suddetta Commissione, dovrebbero essere aumentati per lo meno a quindici giorni.

Trattandosi di provvedimenti di particolare importanza, in quanto riguardano la sospensione di un professionista dalla sua attività, la richiesta è stata accolta;

3° Ha osservato da ultimo la Commissione parlamentare che il Ministro per le finanze, prima di pronunciarsi definitivamente in ordine alla sospensione di un professionista dalla sua attività, dovrebbe sentire il Ministro competente così nei riguardi dell'inquadramento, come in quelli dell'esercizio professionale.

È però da considerare che l'adempimento di siffatta formalità intralcerebbe o ritarderebbe notevolmente l'esplicazione dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, che nel campo delle sanzioni deve essere oculata, ma rapida, affinchè la sanzione conservi di fronte ai contribuenti tutta la efficacia che la legge ha voluto conferirle.

Se poi la Commissione parlamentare ha inteso alludere alla convenienza che il Ministro competente nei riguardi dell'inquadramento sindacale del professionista o dell'esercizio della professione sia informato dei provvedimenti di sospensione, che in ciascun ramo delle libere professioni vengono emanati dalle Intendenze di finanza per constatata morosità nel pagamento delle imposte afferenti all'attività professionale, si rileva che a ciò sufficientemente provvedono le presenti disposizioni. Si dispone infatti con l'art. 43 che il decreto di sospensione di un professionista dalla sua attività deve essere,

a cura dell'intendente, comunicato agli organi incaricati della tenuta dell'albo professionale ed alla locale Associazione sindacale a cui il contribuente appartiene.

È ovvio pertanto che gli organi su accennati informeranno rispettivamente i Ministri competenti dei decreti emanati in materia dagli intendenti di finanza.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

§ 28.

Art. 45. — Nell'art. 14 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, era stabilito che i liquidatori delle società fossero responsabili in proprio delle imposte dovute dalle società in seguito ai risultati della liquidazione.

Questa dizione «in seguito ai risultati della liquidazione» parve che potesse far nascere il dubbio che la Finanza avesse facoltà di ripetere dal liquidatore le imposte dovute dalle società, qualunque fosse il risultato della liquidazione. Si ritenne perciò necessario precisare che la responsabilità del liquidatore riguardava le imposte dovute anteriormente alla liquidazione, come anche quelle maturatesi durante la liquidazione e fino alla chiusura; ma che tale responsabilità doveva sussistere nel solo caso che vi fossero attività e nei limiti delle attività stesse. Fu stabilito pertanto di sostituire alla frase «in seguito ai risultati della liquidazione» quest'altra «in base ai risultati della liquidazione», ritenendosi che la nuova dizione esprimesse con chiarezza il contenuto della norma.

Ora, però, che la Commissione parlamentare ha rilevato che la nuova dizione potrebbe dar luogo a qualche incertezza, non c'è stata difficoltà, trattandosi di materia assai delicata, di andare incontro ai voti formulati dalla stessa Commissione, e si è perciò stabilito che i liquidatori delle società sono obbligati a pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute dalle società per il periodo anteriore alla liquidazione e fino alla chiusura della liquidazione medesima. E subentra il loro obbligo personale ove non adempiano a questo precetto della legge.

Non è stata accolta, invece, l'altra proposta fatta dalla Commissione parlamentare, che, cioè, l'Amministrazione finanziaria, quando risulti creditrice nella liquidazione e non riesca a riscuotere quanto le è dovuto per l'azione o l'omissione del liquidatore, debba far valere la sua pretesa di risarcimento dei danni, seguendo la procedura aperta a tutti gli interessati, cioè secondo la procedura comune.

Non vi è ragione, infatti, di togliere alla Finanza la possibilità di esaminare se la liquidazione sia stata o meno ben condotta, e di far promuovere in merito un giudizio civile, dal momento che la facoltà stessa si trova attribuita alla Finanza con una disposizione in vigore e che non risulta, almeno finora, abbia dato luogo ad inconvenienti di sorta.

§ 29.

Art. 46. — In ordine a questo articolo la Commissione parlamentare ha osservato innanzi tutto che esso deriva dall'art. 22 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, il quale a sua volta si inspira all'art. 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Ora, poichè il detto art. 19 non si applica in materia di redditi soggetti a tributi diretti, in base al tassativo disposto del successivo art. 60 della legge stessa, la Commissione parlamentare non si è potuta spiegare perchè il R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, abbia creduto di applicare almeno in parte alle dette imposte la norma del ripetuto art. 19.

In proposito è da rilevare che le disposizioni della legge 7 gennaio 1929 costituiscono un complesso di norme generali, di diritto sostantivo e procedurale, che deve regolare in modo uniforme quella che potrebbe chiamarsi la parte comune alle singole leggi finanziarie nella materia concernente la repressione delle violazioni delle loro norme. Come tale, questo complesso di disposizioni generali deve, innanzi tutto e salvo il caso di deroga espressa, applicarsi per tutte le leggi finanziarie, le quali, allo scopo appunto di conseguire l'auspicata unità ed armonia della legislazione finanziaria per quanto ha tratto alla materia delle sanzioni, sono sottoposte a coordinamento ed a revisione.

L'art. 60 presenta perciò, rispetto all'art. 19, un caso di deroga, nel senso che l'art. 19 non è senz'altro applicabile all'ordinamento delle imposte dirette, ma è lasciato alla legge speciale relativa a queste imposte di regolare nel modo più conveniente la materia che forma oggetto del ripetuto articolo 19.

Orbene può accadere che, procedendo alla revisione ed al coordinamento, si ritenga conveniente di far ricorso, anche in materia di imposte dirette, a quelle medesime disposizioni della legge 7 gennaio 1929, che per sè stesse non sarebbero applicabili. E perciò, attesa la facoltà concessa in materia di imposte dirette di regolare senza alcun vincolo la materia di cui all'art. 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nulla vietava di regolare la materia stessa in conformità della ripetuta legge.

Ciò premesso in ordine alla questione preliminare, si fa presente che con l'art. 46 del Testo si sono maggiormente tutelati gli interessi dei successori di un'azienda, introducendovi una disposizione integrativa del seguente tenore: «A tal fine l'ufficio delle imposte è tenuto a rilasciare, su richiesta ed a spese del contribuente, un certificato da cui risulti se e quali notificazioni sono state eseguite».

Questo testo si allontana da quello proposto dalla Commissione parlamentare in questi due punti:

a) sostituisce l'ufficio delle imposte alle Intendenze di finanza, perchè effettivamente è l'ufficio delle imposte che ha tutti i dati per rilasciare il certificato;

b) comprende le parole «su richiesta ed a spese del contribuente», per impedire che, sotto il pretesto di dover subentrare in un'azienda commerciale o industriale, qualcuno venga a conoscere la reale situazione economica di una azienda.

§ 30.

Art. 49. — Non è sembrata necessaria, come è intuitivo, l'aggiunta della parola «tutte» alla dizione «restano abrogate le sanzioni».

Naturalmente le disposizioni che sono rimaste in vigore saranno sottoposte alla necessaria revisione a termini dell'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

§ 31.

Art. 50. — Ha osservato la Commissione parlamentare che gli articoli 3 e 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non hanno alcun diretto riferimento al testo ministeriale e quindi l'articolo in esame potrebbe essere soppresso.

Deve invece rilevarsi che la disposizione dell'art. 50 ha la sua ragione di essere nel fatto che la legge 7 gennaio 1929, n. 4, prevede un sistema di sanzioni, nel quale non si trovano comprese quelle prevedute dagli articoli 25 e 26 di questo Testo, e cioè la dichiarazione di fallimento del commerciante e la sospensione dall'esercizio di una attività professionale. Da ciò la necessità di ottemperare al disposto dell'art. 1, capoverso, della legge 7 gennaio 1929, secondo cui non si può derogare alle disposizioni della legge medesima senza una espressa dichiarazione del legislatore. Occorreva pertanto precisare con una apposita norma che le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 sono stabilite in aggiunta a quelle prevedute dalla ripetuta legge 7 gennaio 1929, n. 4.

***

Nel testo revisionato furono soppresse alcune disposizioni, contenute nella legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e nel R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, e le soppressioni stesse trovano nella organicità del sistema proposto la loro giustificazione.

Di una sola soppressione non ha trovato adeguata spiegazione la Commissione parlamentare, e precisamente dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, il quale stabiliva che, nei casi di recidiva nei cinque anni, la multa è aumentata da un terzo alla metà, ed all'ammenda, applicabile in dipendenza della legge, è sostituita la multa da L. 150 a L. 3000.

Giova in proposito considerare che la prima parte della norma non era in armonia con le disposizioni del nuovo codice penale, secondo cui la pena per le violazioni commesse da chi risulta recidivo è aumentata, in determinati casi, dalla metà ai due terzi. Ragioni, quindi, di coordinamento consigliarono la modifica di questo testo.

Riguardo alla seconda parte occorre rilevare che essa non poteva essere assolutamente mantenuta perchè in pieno contrasto con un principio fondamentale del nostro ordinamento positivo penale, secondo cui una contravvenzione non può diventare delitto pel semplice fatto d'essere stata commessa da un recidivo.

La Commissione parlamentare riconosce la importanza di tale argomento, ma ritiene che in sede di coordinamento una sanzione penale non possa essere eliminata che da un testo legislativo. Su questo punto giova riportarsi a quanto più avanti si è accennato, che, cioè, il còmpito del Governo è di procedere ad un coordinamento non soltanto formale, ma anche sostanziale ed organico tra le norme delle leggi finanziarie e quelle dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed i nuovi codici penale e di procedura penale. Pertanto, in sede di coordinamento delle leggi finanziarie con i nuovi codici, devono eliminarsi tutte indistintamente le disposizioni che sono in contrasto con i princìpi direttivi dei codici stessi. Se l'opera di revisione non si eseguisse con siffatti criteri sistematici, è evidente che continuerebbero a sussistere nelle leggi finanziarie quelle anomalie e quelle deviazioni dai princìpi generali della legge penale, che invece il legislatore ha voluto che venissero eliminate, dando all'uopo al Governo le occorrenti facoltà con l'articolo 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Sire!

La Commissione parlamentare, nel porre fine alla sua dotta ed elaborata Relazione, ha messo in rilievo che le presenti disposizioni costituiscono indubbiamente un'accurata opera di chiarificazione e di semplificazione delle norme vigenti. Essa però osserva che ancora di più poteva essere fatto. La constatazione è vera, ma occorre subito aggiungere che questo maggior lavoro di rielaborazione del sistema generale delle imposte dirette non poteva essere fatto in questa sede, dove il còmpito era chiaramente tracciato dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, essendosi anche aderito, e con larghezza di criteri, ma pur sempre nella misura che era consentita dal ripetuto art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, a una notevole parte delle proposte della Commissione parlamentare, il Governo, con il Testo che viene sottoposto all'Augusta approvazione della Maestà Vostra, ritiene di avere adeguatamente provveduto alla tutela degli interessi della Finanza ed in pari tempo a quelli del contribuente.

Roma, 17 settembre 1931-IX.

MOSCONI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di procedere alla revisione delle leggi finanziarie;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 62 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, d'intesa con il Nostro Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il « Testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette », allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 12. — FERZI.

Testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette.

CAPO I.

DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Art. 1.

Tutti i redditi soggetti alle imposte dirette devono essere dichiarati agli uffici competenti nei modi e nei termini stabiliti dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i fabbricati stessi sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati.

Le variazioni in aumento che diano luogo a revisione parziale, ai sensi delle leggi vigenti, debbono egualmente essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'aumento si è verificato; ma il nuovo reddito è soggetto alla imposta dal primo giorno di detto mese.

Negli stessi termini stabiliti per le dichiarazioni in aumento possono essere fatte le dichiarazioni delle variazioni in diminuzione, che diano luogo a revisione parziale ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 3.

I redditi classificati dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, nelle categorie *A*, *C*-2 e *D*, derivanti da impiego di capitale, o costituiti da stipendi, pensioni ed as-

segni da chiunque corrisposti, ed i vitalizi debbono essere dichiarati da chi ha l'obbligo del pagamento della imposta secondo le norme in vigore, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'inizio della loro produzione.

Nello stesso termine debbono essere dichiarati i redditi della categoria *B*, derivanti dall'esercizio di industrie e di commerci ed i redditi agrari, di cui alla legge 4 gennaio 1923, n. 16.

I redditi della categoria *C*-1, derivanti dall'esercizio di arti e professioni, debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio del secondo anno solare successivo a quello di inizio della loro produzione.

Nulla è innovato riguardo ai termini per le dichiarazioni dei redditi degli enti e delle società tassati in base a bilancio, ed alle disposizioni del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1661, concernente la tassazione delle mercedi operaie.

I redditi delle categorie *A*, *C*-2 e *D*, per i quali gli enti e le società sono obbligati a corrispondere l'imposta con il diritto della rivalsa, debbono essere dichiarati negli stessi termini stabiliti per le dichiarazioni dei redditi propri degli enti e delle società medesime.

Art. 4.

Le variazioni in aumento dei redditi mobiliari delle categorie *A*, *C*-2 e *D* contemplati dal primo comma dell'art. 3, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui si verificano.

Le variazioni in aumento dei redditi mobiliari delle categorie *B* e *C*-1 e dei redditi agrari, di cui al secondo comma dell'art. 3, debbono essere dichiarate dal 1° maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del quadriennio pel quale avvenne l'accertamento.

Negli stessi termini stabiliti per le dichiarazioni in aumento possono essere fatte le dichiarazioni delle variazioni in diminuzione.

Art. 5.

Agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito i contribuenti hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione distinta da quelle riguardanti le altre imposte.

La presentazione deve essere fatta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il reddito netto complessivo sorge in misura non inferiore a quella imponibile, ovvero raggiunge la misura predetta.

Le variazioni in aumento agli effetti della imposta complementare debbono essere dichiarate dal 1° maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del triennio, di cui all'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Negli stessi termini stabiliti per le dichiarazioni in aumento possono essere fatte le dichiarazioni delle variazioni in diminuzione.

I contribuenti alla imposta sui celibi debbono presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui essi compiono il venticinquesimo ed il trentacinquesimo anno di età. Quando l'imposta sui celibi è dovuta a mezzo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, il periodo utile per la dichiarazione è dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio.

Art. 6.

I redditi i quali sono esenti da imposte per un tempo determinato debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto fine il diritto al godimento della esenzione.

Se i redditi godono di speciali esenzioni o riduzioni di imposta per la esistenza di determinate condizioni, la cessazione di tali condizioni deve essere dichiarata, insieme col reddito, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui sono venute a cessare le condizioni suddette.

Nello stesso termine deve essere dichiarata la cessazione delle condizioni che davano diritto alla esenzione od a riduzione di imposta, nei casi in cui questa sia dovuta indipendentemente dalla esistenza di un reddito.

Rimangono invariati gli obblighi al cui adempimento le singole leggi di imposta subordinano la concessione delle esenzioni.

In ogni caso, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito, i redditi dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile debbono essere dichiarati, anche se essi sono temporaneamente o permanentemente esenti dalle rispettive imposte in forza di leggi speciali, ovvero godono, sotto qualsiasi forma anche sostitutiva, di riduzioni temporanee o permanenti di imposta.

Art. 7.

Ogni dichiarazione deve contenere la precisa indicazione del contribuente, i dati relativi al reddito dichiarato ed al cespite da cui il reddito stesso proviene.

Art. 8.

La dichiarazione è fatta:

a) dal contribuente e, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;

c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;

d) per le società estere da chi le rappresenta nel Regno.

Art. 9.

Per le associazioni e per le società o ditte, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, o il socio, o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto.

Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota, senza che ciò impedisca di procedere ad unico accertamento del reddito secondo le norme vigenti per le singole imposte.

Art. 10.

Nei casi indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 8, e nella prima parte dell'articolo 9, quando gli obbligati alla denuncia sono più, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati; ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art. 11.

La dichiarazione può essere fatta dall'obbligato anche a mezzo di mandatario. Il mandato può risultare anche da semplice lettera.

Art. 12.

Le dichiarazioni dei redditi soggetti alla imposta sui fabbricati debbono essere presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione il fabbricato è situato.

Le dichiarazioni dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile ed a quella sui redditi agrari debbono essere presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione il dichiarante ha il domicilio.

Le dichiarazioni relative alla imposta complementare sul reddito e alla imposta sul celibato debbono essere presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione il dichiarante ha la residenza.

Gli enti morali, le società, associazioni e ditte debbono presentare la dichiarazione all'ufficio nella cui circoscrizione hanno la sede o lo stabilimento principale.

La dichiarazione può essere presentata all'ufficio municipale soltanto se nel Comune di domicilio o di residenza del contribuente, o se nel Comune dove il fabbricato è situato, o dove l'ente morale o la società, l'associazione o la ditta ha la sede o lo stabilimento principale, non vi sia l'ufficio delle imposte.

L'ufficio delle imposte o l'ufficio municipale debbono, anche se non richiesti, rilasciare ricevuta dal registro a madre e figlia. Tale ricevuta costituisce la prova della data di presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione può anche essere spedita all'ufficio delle imposte competente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Agli effetti del computo dei termini si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul modulo della dichiarazione.

Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente può provare in altro modo la data della spedizione della dichiarazione.

Art. 13.

Ai fini dell'accertamento, della valutazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, e del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, gli uffici delle imposte e le commissioni amministrative possono valersi, oltre delle facoltà che loro conferiscono le leggi ed i regolamenti delle singole imposte, anche della facoltà di ispezionare i registri delle società, quali esse siano, e dei privati che hanno per legge l'obbligo di tenere libri o scritture.

Gli uffici finanziari, che hanno chiesto ed eseguito la ispezione dei registri, qualora non ritengano di determinare i redditi in base alle risultanze dei registri stessi, debbono indicarne i motivi.

Agli effetti della imposta complementare sul reddito il contribuente deve indicare le generalità dei propri dipendenti ed i relativi assegni corrisposti, qualora non li abbia già indicati agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Art. 14.

Salvo quanto è disposto negli articoli 70, 71 e 72 del R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, i capi degli uffici governativi, provinciali e comunali ed i rappresentanti degli enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione, in qualsiasi forma da essi conclusi, con società o con privati, nonchè la indicazione delle generalità e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione.

Le comunicazioni debbono essere fatte all'ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o fornitore, entro il termine di 90 giorni dalla registrazione del contratto, o dalla conclusione del contratto medesimo, qualora esso non sia soggetto alla formalità della registrazione.

CAPO II.

DELLE SANZIONI.

Art. 15.

Colui che, avendo l'obbligo ai termini dei precedenti articoli di fare la dichiarazione di un reddito soggetto ad imposta diretta, non l'adempie, è soggetto al pagamento di una sopratassa pari al terzo della imposta dovuta per un anno ed è punito con l'ammenda da lire 100 a 2000.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'esistenza del reddito era fondatamente contestabile nel momento in cui chi vi era obbligato doveva fare la dichiarazione.

Colui che, avendo l'obbligo di fare alcuna delle dichiarazioni stabilite nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 6, non l'adempie, è soggetto al pagamento di una sopratassa pari al quinto della imposta dovuta per un anno ed è punito con l'ammenda da lire 50 a 1000.

Quando le dichiarazioni sono presentate oltre il termine stabilito dalla legge, con un ritardo che non superi un mese, il colpevole non è punibile, ma è soggetto soltanto alla metà della sopratassa.

Art. 16.

Colui che ha dichiarato un reddito inferiore di un quarto a quello definitivamente accertato è soggetto soltanto alla sopratassa pari ad un terzo della differenza tra l'imposta dovuta per un anno e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.

È altresì applicabile soltanto la sopratassa stabilita dal comma precedente a colui che non ha dichiarato gli aumenti di reddito di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 5, ovvero ha dichiarato aumenti di reddito inferiori di un quarto a quelli definitivamente accertati. La sopratassa è calcolata sulla differenza tra l'imposta relativa al reddito precedente o a quello dichiarato e l'imposta relativa al reddito definitivamente accertato.

Non vi è luogo ad applicazione di sopratassa qualora la differenza di reddito netto tragga causa da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 15 e 16 si applicano anche a colui che è obbligato a dichiarare i redditi di altra persona ed a corrispondere l'imposta salvo il diritto della rivalsa.

Il diritto della rivalsa è limitato all'ammontare della imposta.

Art. 18.

Chiunque, al fine di sottrarre redditi alla imposta, altera i registri contabili o omette negli inventari la iscrizione di attività o vi iscrive passività inesistenti o forma scritture o altri documenti fittizi o dichiara inesistenti, in tutto od in parte, cespiti che poi si accertano sussistenti di fatto al tempo a cui si riferisce la dichiarazione, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000, ferma rimanendo la sopratassa per i casi previsti dagli articoli 15 e 16.

Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino enti o società, sono soggetti alla multa anche l'amministratore che ha la legale rappresentanza, il direttore ed il ragioniere o capo contabile.

Gli uffici delle imposte, qualora accertino fatti costituenti reato a termini delle disposizioni di quest'articolo, presentano denuncia all'autorità giudiziaria per il tramite dell'intendente di finanza, il quale, sentito l'ispettore superiore del compartimento, aggiunge quei rilievi che riterrà del caso.

Art. 19.

L'operaio il quale, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, occulta al datore di lavoro il proprio stato di celibato è punito con l'ammenda sino a L. 100.

La stessa pena si applica all'operaio che, al medesimo fine, dichiara al datore di lavoro o all'ufficio delle imposte una età diversa dalla vera.

Art. 20.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nei successivi articoli 21 e 22, non ottempera alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative, nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi di imposta e richiamate nell'articolo 13, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, quando dal fatto è derivato ostacolo all'esercizio delle facoltà suddette.

La stessa pena si applica a colui che non adempie gli obblighi contemplati nel capoverso secondo dell'art. 13 e ai rappresentanti degli enti pubblici che omettono la comunicazione prevista nell'art. 14.

Art. 21.

I funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che nell'esercizio delle loro funzioni omettono l'adempimento di alcuno degli obblighi previsti dal precedente articolo 14 sono soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, alla pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, senza pregiudizio delle pene disciplinari.

Art. 22.

Colui che, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non aderisce, senza giusto motivo, all'invito nel termine assegnatogli, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 25 a 75.

Nell'invito deve indicarsi il motivo della presentazione.

Art. 23.

Il contribuente che ha affermato di non possedere i registri e le contabilità e gli altri atti sociali, ovvero si è rifiutato di esibirli, o ne ha comunque impedito la verifica, non può ottenere che i registri, le contabilità e gli altri atti sociali siano presi in esame in qualsiasi sede amministrativa o contenziosa civile, ai fini dell'accertamento del reddito.

È fatto obbligo agli uffici delle imposte di redigere processo verbale da cui debbono risultare la richiesta dei registri, delle contabilità e degli altri atti sociali e le dichiarazioni dei contribuenti. Il verbale deve essere firmato dal contribuente o da chi lo rappresenti.

Qualora il contribuente o chi lo rappresenta non possa o si rifiuti di firmarlo, ne è fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 24.

Quando l'accertamento o la rettifica del reddito sono definiti mediante concordato tra l'ufficio delle imposte ed il contribuente, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle commissioni amministrative, si osservano le seguenti disposizioni:

1° la sopratassa per infedele denunzia è annullata;

2° la sopratassa per omessa denunzia è commisurata alla imposta dovuta in base al concordato ed è ridotta alla metà di quella che sarebbe stata applicabile, ai termini del comma primo dell'art. 15;

3° qualora la denunzia sia stata presentata con un ritardo che non superi il mese, la sopratassa è egualmente commisurata alla imposta dovuta in base al concordato ed è ridotta ad un quarto di quella che sarebbe stata applicabile, a termini dello stesso comma primo dell'art. 15;

4° la pena pecuniaria, la multa e l'ammenda da applicare per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito col concordato sono ridotte ad un quarto.

Art. 25.

Il debito per imposta diretta è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si è reso moroso al pagamento di sei rate successive della imposta relativa alla sua attività commerciale.

La dichiarazione di fallimento è pronunciata soltanto ad istanza dell'esattore delle imposte in seguito a disposizione dell'intendente di finanza.

Art. 26.

Chi, esercitando una professione o un'arte o un'altra attività lucrativa, per cui è richiesta una speciale autorizzazione ovvero la iscrizione in albi professionali, risulta moroso per sei rate successive di imposte dirette relative alla professione o all'arte o all'attività lucrativa, è sospeso dall'esercizio di esse con decreto dell'intendente di finanza. La sospensione dura fino a quando non sia eseguito il pagamento.

Art. 27.

Chiunque, fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26, è moroso per sei rate successive di imposte dirette, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Art. 28.

Nei casi preveduti dagli articoli 26 e 27, non è sospeso dall'esercizio della professione, o dell'arte o dell'attività lucrativa, ovvero non è punibile, colui il quale dimostra che alla scadenza delle rate era nell'assoluta impossibilità economica di soddisfare il debito di imposta.

Art. 29.

Il pagamento delle imposte, per cui il contribuente si è reso moroso, e delle spese estingue il reato preveduto dall'art. 27, e, qualora sia stata pronunziata condanna, estingue la pena.

La precedente disposizione non si applica quando la contravvenzione preveduta nell'art. 27 è connessa con il delitto contemplato nell'art. 30.

Art. 30.

Il contribuente moroso per sei rate successive di imposta diretta, il quale per sottrarsi al pagamento compie sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti, che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione forzata promossa dall'esattore, è punito con la reclusione fino a tre mesi, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite negli articoli 25, 26 e 27.

Art. 31.

La sopratassa e la pena pecuniaria stabilite dalla presente legge possono essere condonate soltanto con provvedimento legislativo.

CAPO III.

DELLE NORME PROCEDURALI.

Art. 32.

Le sopratasse stabilite dalla presente legge sono applicate dall'ufficio delle imposte e notificate con lo stesso av-

viso contenente la rettifica della dichiarazione o la proposta di ufficio.

Le pene pecuniarie stabilite dagli articoli 21 e 22 della presente legge sono applicate dall'ufficio delle imposte di sua iniziativa, ovvero, qualora sia il caso, su richiesta delle commissioni amministrative.

Agli effetti della disposizione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'avviso relativo alla sopratassa o alla pena pecuniaria è notificato sia al contribuente, sia all'autore della violazione.

Contro l'applicazione delle sopratasse e delle pene pecuniarie il contribuente, e, nel caso preveduto nel precedente capoverso, anche l'autore della violazione, possono ricorrere alle commissioni amministrative nei termini e modi stabiliti per i reclami in materia di imposta di ricchezza mobile. In ogni caso l'accertamento è unico, e, quando è divenuto definitivo, fa stato contro tutti coloro ai quali fu notificata l'applicazione delle sanzioni.

Le sopratasse e le pene pecuniarie non possono essere iscritte a ruolo se non quando sono divenute definitive. L'aggio di riscossione è a carico dello Stato.

Art. 33.

L'ufficio delle imposte, in casi di violazione punibile con l'ammenda, con la multa o con la reclusione, redige il relativo processo verbale, e lo trasmette all'intendente di finanza. Questi procede nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, quando si tratta di violazione punibile con l'ammenda, e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria quando si tratta di violazione punibile con la multa o con la reclusione.

Art. 34.

I provvedimenti dell'autorità finanziaria e le decisioni delle commissioni amministrative per quanto concerne la esistenza del reddito e la sua estimazione non sono in alcun modo pregiudicati dalla decisione pronunciata dal giudice nei procedimenti per le contravvenzioni prevedute dall'articolo 15.

Art. 35.

Entro 60 giorni dalla scadenza della sesta rata di imposta non pagata dal contribuente, l'esattore deve informare l'ufficio delle imposte territorialmente competente.

L'esattore, per ottenere il rimborso per inesigibilità delle quote di imposta non riscosse, deve dimostrare di avere eseguito quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 36.

L'ufficio delle imposte, ricevuta la comunicazione prescritta dall'articolo precedente, redige il verbale, che deve contenere:

a) l'indicazione delle rate di imposta per cui il contribuente si è reso moroso, il ruolo in cui il reddito è stato iscritto, il Comune in cui il ruolo è stato pubblicato;

b) l'invito a comparire avanti l'intendente di finanza entro un termine, che non può essere inferiore a 10 giorni nè maggiore di 20;

c) l'avvertenza che, qualora non comparisca ovvero non esegua il pagamento entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso, si procederà contro di lui all'applicazione delle sanzioni stabilite negli articoli 25, 26 e 27.

Il verbale, a cura dell'ufficio delle imposte, è notificato al contribuente ed in pari tempo è comunicato in copia all'intendente.

Art. 37.

La notificazione del verbale ha luogo mediante consegna di una copia alla persona.

Quando il contribuente ha un rappresentante munito di mandato speciale ad amministrare, la notificazione è validamente eseguita anche mediante consegna della copia al rappresentante.

Qualora non sia possibile consegnare la copia nei modi indicati dalle disposizioni precedenti, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione del contribuente mediante consegna della copia stessa a persona di famiglia, che conviva anche temporaneamente con lui, ovvero a persona addetta alla casa o al suo diretto servizio.

Pei redditi industriali, commerciali e professionali la notificazione può farsi nel luogo di esercizio dell'industria, commercio e professione, a persona addetta alla direzione o all'amministrazione dell'esercizio stesso.

Qualora la consegna non possa essere effettuata nei modi suindicati, si esegue nel luogo in cui il contribuente ha temporanea dimora, ad una delle persone indicate al comma terzo.

La copia non può in alcun caso consegnarsi a persona minore degli anni sedici o palesemente in condizioni di inferiorità mentale.

L'agente notificante deve indicare, nella relazione della eseguita notifica, le generalità della persona che convive anche temporaneamente col contribuente o è addetta alla casa o al servizio di lui, ovvero alla direzione o all'amministrazione dell'esercizio industriale, commerciale o professionale.

Art. 38.

Qualora dalla relazione del messo incaricato della consegna della copia risulti che non si è potuta eseguire la notificazione, l'ufficio delle imposte assume le notizie necessarie, rivolgendosi, ove occorra, all'anagrafe del Comune, agli organi di polizia tributaria e, se si tratta di commerciante o di esercente una professione, un'arte o un'altra attività lucrativa, al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ovvero all'organo incaricato della tenuta dell'albo o del registro, in cui il contribuente trovasi iscritto.

In base a tali notizie l'ufficio delle imposte dispone la notificazione.

Qualora, anche in seguito alle notizie assunte a norma del presente articolo, non sia possibile eseguire la notificazione, l'intendente di finanza dispone, con suo decreto, che si proceda agli ulteriori atti contro il contribuente.

Art. 39.

Qualora il contribuente si presenti, l'intendente di finanza, sentita la sua dichiarazione, può accordare una dilazione per il pagamento, soltanto ai fini dell'applicazione delle norme degli articoli 25, 26 e 27.

Trascorsa tale dilazione senza che il pagamento abbia avuto luogo o trascorso il termine assegnato dall'art. 36 senza che il contribuente si sia presentato od abbia soddisfatto il debito di imposta, l'intendente ha facoltà di disporre che l'esattore presenti la domanda per la dichiarazione di fallimento o pronuncia la sospensione o il decreto di condanna.

La dichiarazione resa dal contribuente deve risultare da processo verbale, in cui sono inserite anche le disposizioni adottate dall'intendente in ordine alla dilazione del pagamento.

Art. 40.

Qualora il contribuente eccepisca ai sensi dell'art. 28 che il mancato pagamento della imposta dipese da assoluta

impossibilità economica, l'intendente, prima di decidere, deve, in ordine agli elementi giustificativi ed alle prove del contribuente, chiedere notizie all'esattore ed all'ufficio delle imposte.

Qualora contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente sia prodotta opposizione fondata sul motivo della impossibilità economica ad eseguire il pagamento, il condannato, nella dichiarazione di opposizione, o con atto successivo, purchè presentato alla stessa autorità finanziaria entro il termine di quindici giorni, preveduto dall'art. 40, parte prima, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, deve indicare specificatamente i fatti che egli intende addurre a sostegno dell'opposizione.

In ordine a tali fatti l'intendente di finanza può valersi della facoltà accordatagli dall'art. 41, capoverso 2°, della predetta legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 41.

La sospensione dell'attività professionale del contribuente, ai sensi dell'art. 26, è pronunciata dall'intendente di finanza nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. Il decreto è motivato ed è immediatamente notificato all'interessato con le norme stabilite negli articoli 37 e 38.

Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso nel termine perentorio di giorni quindici al Ministro per le finanze. Il ricorso, che deve essere presentato all'intendente di finanza, sospende la esecuzione del provvedimento.

La decisione del Ministro per le finanze non è soggetta a gravame.

Art. 42.

Gli effetti della sospensione decorrono dal quindicesimo giorno da quello della notificazione del decreto all'interessato, e, quando è stato presentato ricorso, dal quindicesimo giorno da quello della notificazione della decisione del Ministro per le finanze.

Art. 43.

Trascorso il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto dell'intendente senza che l'interessato abbia presentato ricorso, ovvero dopo quindici giorni dalla notificazione della decisione del Ministro per le finanze, che abbia rigettato il ricorso, l'intendente comunica il decreto di sospensione all'organo incaricato della tenuta dell'albo od all'autorità che concesse l'autorizzazione, per i provvedimenti di propria competenza.

Il decreto deve essere comunicato, a cura dell'intendente, anche alla locale Associazione sindacale della categoria a cui il contribuente appartiene.

Art. 44.

Il provvedimento di sospensione dell'attività professionale è revocato dall'intendente di finanza quando il contribuente dimostri di avere interamente soddisfatto il suo debito di imposta.

La revoca è dall'intendente comunicata a termini del precedente articolo 43.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 45.

I liquidatori delle società sono obbligati a pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute dalle società per il periodo anteriore alla liquidazione e fino alla chiusura della liquidazione stessa, e sono responsabili in proprio di tali imposte quando non adempiono a siffatto precetto.

Ai liquidatori sono estesi gli obblighi che la presente legge impone agli amministratori di società, e sono ad essi applicabili le sanzioni contenute negli articoli 15, 16, 18, 20 e 22.

Art. 46.

Le disposizioni dell'art. 63 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per la imposta di ricchezza mobile, si applicano anche per la riscossione delle sopratasse dovute per violazioni che, al momento del trasferimento dell'azienda, siano state già notificate al trasgressore.

A tal fine l'ufficio delle imposte è tenuto a rilasciare, su richiesta ed a spese del contribuente, un certificato da cui risulti se e quali notificazioni sono state eseguite.

Art. 47.

L'intendente di finanza provvede a che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, siano affissi in tutti i Comuni, nelle vie, piazze e luoghi più frequentati, e comunicati alla stampa, appositi avvisi che ricordino ai contribuenti l'obbligo di presentare le dichiarazioni, i termini per esse stabiliti rispetto a ciascuna imposta e categoria di redditi, le pene per omessa od infedele denuncia e per gli atti compiuti in frode della finanza.

Art. 48.

Le schede per le dichiarazioni per le diverse imposte dirette sono distribuite in ogni tempo e gratuitamente presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette e, nei Comuni ove non vi sia ufficio delle imposte, presso gli uffici municipali.

Le schede possono essere acquistate anche presso le rivendite dei generi di privativa. Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire in quali Comuni le schede possono essere in tal modo acquistate, il prezzo e l'aggio da corrispondersi ai rivenditori.

Art. 49.

Restano abrogate le sanzioni contenute nelle diverse leggi riguardanti l'applicazione delle imposte dirette ordinarie, ad eccezione delle seguenti:

1° articolo 69, capoverso, del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, che stabilisce sanzioni per i cancellieri che ricevono documenti od atti riguardanti redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile, dai quali non risulti la prova della denunzia agli effetti della imposta stessa;

2° articolo 14, comma 7°, e articoli 15, 16 e 37 del R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, che approva il regolamento per l'applicazione dell' imposta di ricchezza mobile, riguardanti sanzioni a carico dei membri delle commissioni di primo e secondo grado delle imposte dirette, che non accettano la carica o non intervengono alle adunanze;

3° articolo 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare progressiva sul reddito, che contiene l'obbligo del segreto di ufficio.

Art. 50.

Le sanzioni contenute negli articoli 25 e 26 sono stabilite in aggiunta a quelle prevedute dagli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1935.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1672.

Aumento dell'aliquota della imposta sulla fabbricazione della birra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 1 del testo unico di legge per l'imposta sulla fabbricazione della birra approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Visto il testo unico di leggi sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Ritenuta la necessità urgente di apportare modificazioni all'attuale regime fiscale della birra per sostituire con un tributo erariale l'abolita imposta di consumo sul detto prodotto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del testo unico di legge per l'imposta sulla fabbricazione della birra approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 è sostituito dal seguente:
« È stabilita a favore dello Stato un'imposta sulla fabbricazione della birra nella misura di L. 6,20 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto misurato con il saccarometro centesimale alla temperatura di gradi 17.50 del termometro centigrado ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle del testo unico 8 luglio 1924, con facoltà altresì di modificarle e integrarle, riunendole poi in nuovo testo unico, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Analoga facoltà è concessa per la pubblicazione con decreti Reali di nuovi testi unici, concernenti le altre imposte di produzione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1932 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1931.

Dimissioni del sig. Carpi Francesco dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze il sig. Carpi Francesco;
Visto l'atto in data 27 ottobre 1931-IX col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 27 ottobre 1931-IX, sono accettate le dimissioni del sig. Carpi Francesco da agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 6. — ADROWER.

(241)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1931.

Norme di attuazione della legge 18 giugno 1931, n. 874, concernente il regime fiscale degli spiriti e l'impiego di questi nella preparazione di carburanti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 874;

Decreta:

Art. 1.

La quantità di alcool che i fabbricanti di spirito di 1ª categoria e gli importatori di alcool sono obbligati a tenere a disposizione degli importatori di benzina e dei fabbricanti di carburante è stabilita nella misura del 25 % di quella rispettivamente prodotta od importata a partire dal 1° agosto 1931.
I fabbricanti e importatori anzidetti sono altresì obbligati a tenere a disposizione il quantitativo rimasto sotto vincolo al 31 luglio 1931, diminuito delle consegne effettuate anteriormente.
Sono annullati i vincoli rimasti in sospeso.
Il 5 per cento della quantità messa a disposizione come sopra è riservato per due mesi dalla produzione o dall'importazione esclusivamente ai fabbricanti di carburante, ed avrà una gradazione non inferiore al 95°.

Potrà l'Amministrazione consentire che la quantità di cui al precedente capoverso non ritirata in tutto od in parte entro il detto termine sia messa a disposizione degli importatori di benzina alle stesse condizioni del rimanente 95 per cento, ove questo non sia sufficiente ai costoro bisogni.

Il 95 per cento resta a disposizione degli importatori di benzina e dovrà essere fornito a loro in alcool anidro industriale a gradazione non inferiore a 99°.6.

E' consentito in ogni caso il passaggio di detti obblighi da una fabbrica di spirito ad un'altra o da un importatore ad una fabbrica.

Art. 2.

La consegna dell'alcool dai fabbricanti o dagli importatori di alcool ai fabbricanti di carburante ed agli importatori di benzina deve essere fatta franca sul vagone della stazione ferroviaria di partenza.

I recipienti metallici per il trasporto dovranno essere forniti dagli importatori di benzina e dai fabbricanti di carburante e dovranno avere, ciascuno, capacità non inferiore a due ettolitri.

All'atto dell'ordinativo dell'alcool da prelevare deve essere corrisposto il relativo prezzo.

Art. 3.

La denaturazione dell'alcool assoluto da mescolare alla benzina e quella dello spirito da impiegare nella preparazione dei carburanti può essere effettuata sia presso le fabbriche e gli stabilimenti degli importatori, come presso gli stabilimenti all'uopo predisposti dagli importatori di benzina o presso quelli dove si provvede alla fabbricazione dei carburanti.

Il denaturante per l'alcool assoluto da mescolare alla benzina sarà fornito dallo Stato al prezzo di L. 10 per ogni ettolitro di alcool da denaturare.

I denaturanti per lo spirito da impiegare nella fabbricazione dei carburanti devono essere invece quelli già ammessi per i medesimi con appositi decreti.

Le denaturazioni devono essere effettuate con le stesse norme e cautele prescritte per la denaturazione dell'alcool destinato agli altri usi industriali e quelle dell'alcool assoluto in quantità non inferiori ai 9 ettolitri per volta.

Le spese per l'acquisto del denaturante e per le operazioni di denaturazione sono a carico degli importatori di benzina e dei fabbricanti di carburante.

Art. 4.

Lo spirito denaturato destinato ad essere impiegato come carburante o in miscela con la benzina deve essere trasportato con bolletta a cauzione e, sino a quando detto impiego non sia avvenuto, deve essere depositato in appositi magazzini che abbiano i requisiti di quelli doganali di proprietà privata.

Per le eccedenze e per le deficienze di esso, sia durante il deposito in detti magazzini, sia durante il trasporto, qualora siano superiori al 5 per cento della quantità depositata o trasportata, sono applicabili le penalità di cui all'art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 874.

Art. 5.

Chiunque importi benzina è obbligato a prelevare dai fabbricanti di 1ª categoria o dagli importatori di spirito una quantità di alcool assoluto in relazione alla benzina importata in misura da determinarsi periodicamente con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni, ed a mescolarlo con la benzina in guisa che esso sia contenuto nella miscela nella misura di cui al seguente art. 6.

È consentito il passaggio della quota di alcool da prelevare e del conseguente obbligo di mescolarlo da un importatore di benzina all'altro o ai fabbricanti di carburanti.

Gli importatori di benzina in quantità inferiori a 5 tonnellate potranno essere esonerati dal prelevare la quota di alcool, nella misura di cui al primo comma, solo quando dimostrino che altri siano loro subentrati nel particolare obbligo ovvero quando paghino un prezzo di riscatto nella misura di L. 5 per ogni quintale di benzina da importare.

Il prelevamento dell'alcool da impiegare per carburante da parte dei fabbricanti di carburante già ammessi all'uso dell'alcool denaturato in esenzione da imposta è soggetto unicamente al limite della quota loro esclusivamente riservata. Sarà peraltro data la preferenza in primo luogo alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali che producano direttamente in economia il carburante ed in secondo luogo a coloro che dimostrino di avere contratti di fornitura con le stesse Amministrazioni.

Art. 6.

Gli importatori di benzina sono obbligati ad effettuare con l'alcool assoluto prelevato e con parte della benzina importata, una miscela costituita da venti parti in volume di alcool e ottanta di benzina.

Art. 7.

L'importazione delle benzina è subordinata alla condizione che sia preventivamente fornita alla dogana la prova dell'effettivo prelevamento dell'alcool assoluto nelle proporzioni stabilite con il decreto di cui al precedente art. 5.

Tale prova è costituita da un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico di finanza.

Può essere rilasciato un solo certificato di prelevamento di alcool da servire per la miscela con più partite di benzina da importarsi successivamente.

Art. 8.

La miscela può effettuarsi o nel luogo di arrivo della benzina o in località diversa.

Nel primo caso l'operazione deve effettuarsi sotto vigilanza della dogana che farà constare dell'avvenuta miscela con apposita annotazione sul certificato dell'effettivo prelevamento dell'alcool. Il certificato va allegato alla bolletta matrice d'importazione della benzina.

Nel caso invece che la miscela si debba effettuare in altra località, la quota di benzina destinata alla miscela vi sarà avviata con bolletta a cauzione per merci nazionali, previo deposito di congrua somma a garanzia della multa eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 874, in caso di mancato scarico.

Se la località di destinazione della benzina è sede di dogana, questa presenzierà l'operazione di miscela ed apporrà sul certificato dell'effettivo prelevamento dell'alcool la relativa attestazione, che servirà per dare scarico alla bolletta di cauzione.

Se la località dove ha luogo la miscela non è sede di dogana, la sorveglianza spetta all'Ufficio tecnico di finanza, che procede pure nel modo indicato nel comma precedente.

Art. 9.

Nella ipotesi prevista dall'ultimo comma del precedente art. 7 l'autorità cui spetta la sorveglianza sulla operazione di miscela ne fa volta per volta analoga attestazione sul certificato di prelevamento dell'alcool comunicando pure volta per volta ogni operazione di miscela alla dogana dove si è effettuata l'importazione della benzina. La dogana annota sulle bollette matrici di importazione le successive operazioni di miscela. A scarico ultimato, il certificato deve essere restituito alla dogana anzidetta, per essere allegato alla matrice della bolletta d'importazione emessa per ultima.

Art. 10.

Di regola la miscela alcool-benzina deve farsi entro un mese dalla data dell'importazione della benzina: in difetto di che l'importatore di benzina è passibile delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 18 giugno 1931, numero 874.

Tuttavia il Ministero delle finanze ha facoltà di consentire alle società o ditte abituali importatrici di benzina di eseguire la miscela non oltre il mese successivo all'importazione in relazione alla quantità totale di benzina importata nel mese precedente, a condizione che sia dimostrato l'accantonamento, presso uno o più depositi appartenenti ad una società o ditta, del quantitativo di benzina da miscelare in rapporto alla quantità importata nel mese precedente.

La mancata miscela nel termine stabilito dal comma precedente è punibile con le sanzioni previste dal citato articolo 10 della legge 18 giugno 1931.

Art. 11.

La miscela dell'alcool con la benzina ed in genere la preparazione dei carburanti deve avvenire sotto la vigilanza della finanza in locali e recipienti denunciati e verificati.

Sono a carico degli importatori di benzina e dei fabbricanti di carburanti le indennità dovute al personale delegato alla vigilanza sulle operazioni di adulterazione e di miscela.

Art. 12.

È in facoltà dell'Amministrazione di consentire la temporanea disponibilità a favore dei fabbricanti di alcool della quota di prodotto accantonata ai sensi dell'art. 1, subordinando la concessione a quelle garanzie che caso per caso essa riterrà di fissare.

Art. 13.

Qualsiasi controversia circa la qualificazione delle merci o dei prodotti sarà risoluta con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Roma, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(242)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1931.

Modificazioni alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » concernenti le spedizioni dei conigli a grande velocità.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella serie A delle tariffe eccezionali nn. 20, 21 e 24 della G. V. è aggiunta la voce: « Conigli vivi o morti ».

Alla voce « Conigli vivi o morti » della nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità, è aggiunto il rimando alle tariffe eccezionali nn. 20, 21 e 24.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(212)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 12 gennaio 1932, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, relativo all'approvazione della Convenzione monetaria stipulata in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 23 ottobre 1931.

(243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Como.

Con R. decreto in data 7 dicembre 1931-X, è stato prorogato al 29 febbraio 1932, il termine per la gestione straordinaria dell'Istituto case popolari di Como.

(222)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso a 190 posti di procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1931-IX col quale venne indetto un concorso per esami a 190 posti di procuratore di 2ª classe nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R decreto 11 novembre 1923, n 2395, e successive modificazioni;
Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 10 maggio 1931 e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori dell'esame di concorso a 190 posti di procuratore di seconda classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette indetto con decreto Ministeriale 21 gennaio 1931-IX.

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Prova orale	Votazione complessiva
1	Deidda Iosto	8,500	9,750	18,250
2	Carneglia Edoardo	8,500	8,800	17,300
3	Craglia Valentina	8,750	8,500	17,250
4	Iacono Raffaele	8,166	9,000	17,166
5	Diodato Carolina	7,833	9,250	17,083
6	Motto Aldo	8,750	8,250	17,000
7	Distefano Carmelo	8,750	8,000	16,750
8	Varricchio Attilio	7,500	9,200	16,700
9	Pranzo Giuseppe (nato il 9 settembre 1902)	7,500	9,000	16,500
10	Pelosi Luigi (nato il 29 novembre 1907)	8,000	8,500	16,500
11	La Rosa Michele	7,666	8,800	16,466
12	Piraino Giacomo	7,916	8,500	16,416
13	Fatti Gherardo	7,166	9,000	16,166
14	Esposito Carlo	7,333	8,750	16,083
15	Giaume Umberto	7,333	8,600	15,933
16	Razza Salvatore	7,583	8,300	15,883
17	Pasquariello Nicola	7,583	8,250	15,833
18	Grancagnolo Giuseppe	7,750	8,000	15,750
19	Caliri Antonino	7,500	8,200	15,700
20	Fuschino Giovanni	7,666	8,000	15,666
21	Sestito Giuseppe	7,416	8,200	15,616
22	Cellura Antonino	7,333	8,250	15,583
23	Galeota Domenico	7,666	7,800	15,466
24	Mallardo Giuseppe	7,583	7,800	15,383
25	Sorace Santo	7,666	7,700	15,366
26	Gelsomino Mario	7,250	8,100	15,350
27	Sollano Antonino (nato il 20 luglio 1887)	7,833	7,500	15,333
28	Vinci Luigi (nato il 13 agosto 1900)	7,583	7,750	15,333
29	Ferrari Daniele	7,666	7,600	15,266
30	Scuncio Vittorio	7,250	8,000	15,250
31	Marinelli Alessandro (ammogliato con prole)	7,666	7,500	15,166
32	Fois Pietro (celibe)	7,666	7,500	15,166
33	Insirilli Antonino	7,083	8,000	15,083
34	Montemurri Angelo	7,333	7,600	14,933
35	Criscuolo Giuseppe (nato il 20 gennaio 1905)	7,500	7,250	14,750
36	Antonietti Antonino (nato il 17 luglio 1909)	7,000	7,750	14,750
37	Minazzato Domenico	7,333	7,400	14,733
38	Gasciarini Maria	7,166	7,500	14,666
39	Cerruto Francesco	7,250	7,400	14,650
40	Roberto Andrea (ammogliato)	7,083	7,500	14,583
41	Bozza Mattia (celibe, nato il 16 ottobre 1899)	7,333	7,250	14,583
42	Zafarana Francesco (celibe, nato il 23 aprile 1906)	7,083	7,500	14,583
43	Di Salvo Giuseppe (celibe, nato il 6 ottobre 1908)	8,333	6,250	14,583
44	Bevere Giuseppe	7,250	7,250	14,500
45	Spinelli Rocco	7,666	6,750	14,416
46	Cavallo Nicola	7,583	6,750	14,333
47	Mancuso Giacomo	7,166	7,000	14,166
48	Cerimele Felice Andrea	7,083	7,000	14,083
49	Virgilio Isolina	7,166	6,900	14,066
50	Pavone Ferdinando	7,416	6,600	14,016
51	Alessandro Placido (ammogliato con prole)	7,000	7,000	14,000
52	Marcia Salvatore (celibe, nato il 23 luglio 1904)	7,750	6,250	14,000
53	Giliberti Gerardo (celibe, nato il 3 novembre 1904)	7,000	7,000	14,000
54	Rio Francesco (celibe, nato il 6 agosto 1906)	7,000	7,000	14,000
55	Olivier Vittorio	7,416	6,500	13,916
56	Barbano Francesco	7,500	6,400	13,900
57	Vittozzi Giuseppe	7,500	6,300	13,800
58	Merlo Vincenzo	7,416	6,250	13,666
59	Pagano Pasquale (nato il 15 novembre 1900)	7,583	6,000	13,583
60	Fontana Giacomo (nato il 18 giugno 1902)	7,333	6,250	13,583
61	Pellecchia Alfredo	7,500	6,000	13,500
62	Caterini Carlo (ammogliato con prole)	7,333	6,000	13,333
63	Amalfa Antonino (celibe)	7,333	6,000	13,333
64	Reggi Amelia (nata il 24 aprile 1903)	7,250	6,000	13,250
65	Ayala Michele (nato il 31 luglio 1904)	7,250	6,000	13,250
66	Pagano Costantino	7,166	6,000	13,166
67	Di Comite Vincenzo (ammogliato)	7,000	6,000	13,000
68	Scillone Alfredo (celibe)	7,000	6,000	13,000

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(233)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.